

XIX legislatura

A.S. 1479:

“Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile”

Maggio 2025

n. 250



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1479: “Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile”». NL250, maggio 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I Interventi urgenti per la semplificazione e l'accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori	1
Articolo 1 (<i>Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Estensione dell'ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024</i>)	1
Articolo 2 (<i>Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per l'aggiornamento e l'efficientamento delle funzioni commissariali</i>)	3
Articolo 3 (<i>Modifiche all'articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione</i>)	13
Articolo 4 (<i>Modifiche all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100</i>)	14
Articolo 5 (<i>Modifiche all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata</i>)	15
Articolo 6 (<i>Modifiche all'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e all'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonché ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure della ricostruzione privata e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali interessate</i>)	18
Articolo 7 (<i>Modifiche all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'accelerazione e il completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica</i>)	24
Articolo 8 (<i>Modifiche all'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 relative all'attività dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica</i>)	26
Articolo 9, c.1 cpv. 20-novies.1 (<i>Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e per il sostegno del lavoro in agricoltura</i>)	29
Articolo 9, c. 1, cpv 20-novies.2 (<i>Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e per il sostegno del lavoro in agricoltura</i>)	31
Articolo 9, commi 2 e 3 (<i>Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e per il sostegno del lavoro in agricoltura</i>)	33
Articolo 10 (<i>Modifiche all'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100</i>)	37
Capo II Misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei	38
Articolo 11 (<i>Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei</i>)	38

Articolo 12 (<i>Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025</i>).....	41
Articolo 13 (<i>Contributi per l'autonoma sistemazione</i>).....	46
Articolo 14 (<i>Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare</i>)	48
Articolo 15 (<i>Rendicontazione e revoca dei finanziamenti per verifiche di vulnerabilità sismica</i>).....	51

CAPO I

INTERVENTI URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DELLE MISURE PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 NONCHÉ DAL 17 SETTEMBRE E DAL 17 OTTOBRE 2024 NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, MARCHE E TOSCANA, NONCHÉ PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO NEI MEDESIMI TERRITORI

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Estensione dell'ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024)

Il comma 1 reca modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge n. 61 del 2023 estendendo l'ambito di azione della gestione commissariale riferita agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 anche agli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 nei territori della regione Emilia-Romagna.

In particolare alla lettera a), si prevede che le misure disciplinate dagli articoli da 20-ter a 20-duodecies¹ del decreto legge n. 61 del 2023 si applichino anche in relazione a detti eventi. La norma, infine, precisa che tale previsione non riguarda le attività e gli interventi di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile, che restano disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del citato decreto legislativo.

Le lettere b) e c) provvedono a definire l'effettivo ambito di applicazione delle misure di ricostruzione privata e pubblica contenute negli articoli da 20-ter a 20-duodecies del decreto-legge n. 61 del 2023, chiarendo che esse sono applicabili negli areali individuati nelle deliberazioni dello stato di emergenza adottate dal Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024.

¹ Gli articoli da 20-bis a 20-duodecies del decreto-legge n. 61 del 2023, oggetto di modifica da parte del presente provvedimento nei successivi articoli, disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

In particolare, il Capo I-bis che ricomprende gli articoli da 20-bis a 20-quater disciplina i principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità prevedendo l'ambito di applicazione (art. 20-bis), l'istituzione del Commissario straordinario alla ricostruzione (art 20-ter), l'istituzione, la composizione, i compiti e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione e le misure per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione (art 20-quater) e la predisposizione del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Il Capo I-ter prevede le misure per la ricostruzione suddividendole in misure per la ricostruzione privata con relativa disciplina per la concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione (articoli 20-sexies e 20-septies) e interventi per la ricostruzione pubblica, specificando i soggetti attuatori e il programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (articoli da 20-octies a 20-novies.2)

Il Capo I-quater prevede misure per la tutela ambientale e in particolare disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali (articolo 20-decies).

Il Capo I-quinquies reca il recupero della capacità produttiva e le disposizioni finali, prevedendo disposizioni per il recupero della capacità produttiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 (articolo 20-undecies) e la disciplina degli aspetti finanziari (articolo 20-duodecies).

Il comma 2 dispone che all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023 nei territori integrati nel perimetro operativo dell'azione commissariale in forza del nuovo comma 1-bis dell'articolo 20-bis, si provveda nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

Il comma 3, per i nuovi territori integrati in forza del richiamato comma 1-bis dell'articolo 20-bis, assegna una quota pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2027, del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, da destinarsi con le modalità di cui all'art.1, commi 645 e 646 della medesima legge, all'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica e gestione dei materiali e detriti di cui agli articoli 20-octies, 20-novies e 20-decies del decreto-legge n. 61 del 2023.

La RT afferma che la norma contiene modifiche e integrazioni all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, e prevede l'estensione dell'ambito di azione della gestione commissariale anche agli eventi calamitosi che si sono sovrapposti agli eventi del maggio 2023, verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 nei territori della regione Emilia-Romagna in gran parte già interessati l'anno precedente.

La RT chiarisce che all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata, nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente e che, per gli interventi di ricostruzione pubblica nei medesimi territori, è destinata una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, del fondo di cui all'articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con le modalità di cui all'art.1, commi 645 e 646 della medesima legge.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che la presente disposizione estende le misure per la ricostruzione privata anche ai territori interessati dalle alluvioni verificatesi nei mesi di settembre e ottobre 2024 nella regione Emilia- Romagna, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente sulla contabilità speciale intesta al Commissario straordinario, appare necessario, al fine di verificare la sostenibilità finanziaria di tali misure, che siano forniti ulteriori elementi di chiarimento circa la quantificazione dei nuovi oneri discendenti dalla predetta estensione territoriale nonché delle risorse effettivamente disponibili sulla predetta contabilità speciale, finalizzabili alle ulteriori nuove misure previste dal presente provvedimento, senza che si determinino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Analogo chiarimento appare opportuno in relazione al finanziamento degli ulteriori interventi di ricostruzione pubblica nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2027, fornendo i dati e gli elementi adottati per la quantificazione dell'onere.

Per i profili di copertura, andrebbe assicurato che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per l'aggiornamento e l'efficientamento delle funzioni commissariali)

Il comma 1 novella l'articolo 20-ter (Commissario straordinario alla ricostruzione) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, a cui in particolare, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a) inserisce il comma 1-*bis* in cui prevede che il termine delle funzioni commissariali e della relativa struttura di supporto, già prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 8;
- alla lettera b), inserisce i commi 2-*bis*- 2-*ter*. Il comma 2-*bis* prevede che entro il 20 maggio 2025, con una o più ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario è autorizzato a procedere alla riorganizzazione della struttura di supporto di cui al medesimo comma 2. Al fine di assicurare continuità nell'esercizio dell'attività della struttura di supporto, gli incarichi dei responsabili e degli addetti delle unità e degli uffici in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessano alla data stabilita dal Commissario straordinario con l'ordinanza di cui al primo periodo. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della struttura di supporto all'uopo disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4. Il comma 2-*ter* dispone che il Commissario può nominare un vicecommissario che lo coadiuva nel coordinamento delle attività e il cui compenso è determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- alla lettera c) novella il comma 4: al numero 1), prevede una riduzione del contingente massimo di unità di personale assegnato alla struttura di supporto dalle attuali 60 a 50, in coerenza con la riduzione delle strutture di livello dirigenziale prevista dalle modifiche apportate ai sensi della successiva lettera d); al numero 2), contiene alcune misure di coordinamento interno del testo e la soppressione di una specifica relativa al regime di impiego del personale militare non più necessaria in conseguenza delle integrazioni derivanti dall'inserimento dei commi aggiuntivi 4-*bis* e 4-*ter* di cui alla già richiamata successiva lettera d).
- alla lettera d), inserisce i commi 4-*bis*-4-*ter*. Il comma 4-*bis* stabilisce che la struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-*bis*, entro i limiti finanziari ivi previsti ed entro i limiti numerici ridotti di cui al comma 4, secondo periodo, sia costituita da:
 - n. 22 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui n.2 dirigenti di livello generale e n.5 dirigenti di livello non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con le ordinanze di cui al comma 2-*bis*, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di ottanta ore mensili effettivamente svolte, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al [decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66](#). Il trattamento economico fondamentale del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è rimborsato dall'amministrazione che utilizza il personale all'amministrazione di appartenenza ('[articolo 70, comma 12, del decreto legislativo n. 165](#) del 2001). Al personale dirigenziale assegnato alla struttura di supporto ai sensi della presente lettera è riconosciuta

la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali di cui alla presente lettera possono essere conferiti ad esterni anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;

- da n. 28 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui n.3 dirigenti di livello non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante il conferimento, da parte del Commissario, di incarichi autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 da definirsi mediante apposite convenzioni. Del contingente di cui alla presente lettera può far parte personale militare secondo le modalità di cui al comma 4. Con il provvedimento di cui al comma 2-bis è individuato il compenso spettante al personale assegnato alla struttura di supporto. Con riferimento al personale non dirigenziale il compenso è riconosciuto nel limite massimo di ottanta ore mensili di prestazioni di lavoro straordinario effettivamente svolte nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Relativamente al personale di livello dirigenziale di cui alla presente lettera, alla determinazione del compenso spettante per i predetti incarichi si provvede, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2-bis, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il comma 4-ter dispone che in relazione alle funzioni loro attribuite, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di sub-commissari ai sensi di quanto previsto dal comma 9, definiscono le modalità con le quali le rispettive strutture regionali forniscono il necessario supporto. Ai relativi oneri si provvede entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e con i provvedimenti di cui al comma 8.;
- alla lettera e) prevede, al numero 1), l'aggiunta, al termine del comma 5, della facoltà di avvalersi, mediante convenzione non onerosa, della qualificata collaborazione dell'Unità tecnico-amministrativa, istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, in analogia a quanto disposto in relazione ad altre strutture commissariali incardinate nella Presidenza del Consiglio dei ministri. Sempre al comma 5, il numero 2) dispone l'inserimento della previsione della facoltà di conferire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ulteriori cinque incarichi da esperto, a supporto delle nuove attività e ambiti d'azione previsti dal novellato articolo 20-bis, autorizzando l'impiego fino a 200.000 euro per incarichi individuali, di importo comunque non superiore a 50.000 euro pro-capite annui. Gli oneri relativi, nella misura indicata, sono ricompresi entro il limite dello stanziamento annuo già autorizzato per assicurare l'operatività della struttura di supporto al Commissario straordinario;
- alla lettera f) inserisce il comma 5-bis, in cui è previsto che al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale, in relazione a specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, il Commissario straordinario può, inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e qualificati esperti, ai quali può chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi. È stabilito che agli esperti di cui al presente comma non spetti alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Si prevede che il Commissario straordinario provvede agli oneri di cui al presente comma entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2;
- alla lettera g) reca una serie di modifiche al comma 7, in cui tra l'altro si precisa che il commissario opera nell'ambito della cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 20-quater

e che si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di subcommissari in relazione ai territori di rispettiva competenza; è soppresso inoltre l'obbligo di informare con cadenza almeno semestrale la cabina di coordinamento per la ricostruzione sullo stato di avanzamento della ricostruzione;

- alla lettera h) modifica il comma 8, concernente gli strumenti operativi posti a disposizione del Commissario straordinario per il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni a lui assegnate. In particolare, si prevede un riallineamento dell'elenco delle strutture con le quali il Commissario straordinario è autorizzato a convenzionarsi per lo svolgimento delle funzioni individuate al comma 7. Inoltre, viene precisato il percorso di controllo cui le ordinanze commissariali sono sottoposte, specificando e chiarendo i termini del controllo preventivo di legittimità di competenza della Corte dei conti rinviando a quanto previsto dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- alla lettera i) inserisce i commi 8-*bis* e 8-*ter* prevedendo espressamente che al fine di consentire il tempestivo allineamento delle attività oggetto di convenzione di cui al comma 8 con l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di ricostruzione pubblica e privata in conseguenza di quanto previsto dal comma 1-*bis* dell'articolo 20-*bis*, nonché per assicurare la coerenza tra gli impegni originariamente previsti e le effettive esigenze operative, sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, il Commissario possa provvedere all'adozione di appositi atti aggiuntivi alle citate convenzioni, a ciò specificamente finalizzati. Inoltre, allo scopo di assicurare al Commissario straordinario la possibilità di giovarsi delle competenze e delle esperienze specifiche maturate nelle attività di ricostruzione pubblica e privata in altri e distinti contesti calamitosi nazionali, si prevede che anche con tali strutture commissariali possano essere definite, mediante convenzioni adottate ai sensi del comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, le opportune intese e sinergie operative;
- alla lettera l) modificando il comma 9 provvede all'aggiornamento e rimodulazione delle funzioni attribuite ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella qualità di subcommissari. In particolare, si stabilisce che tali soggetti assicurino la partecipazione alle attività della Cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'art. 20-*quater* e provvedano, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento e all'attuazione delle misure per la ricostruzione privata ed al coordinamento, monitoraggio e gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica;
- alla lettera m) modifica il comma 11 inherente alle attività da porre in essere alla conclusione della gestione commissoriale della ricostruzione, aggiornandole e allineandole ai nuovi ambiti d'azione e alle nuove prospettive temporali, coordinando le attività previste, in particolare, alle nuove disposizioni in materia contabile che sono contenute nelle modifiche che il provvedimento apporta al successivo articolo 20-*quinquies*.

Il comma 2 provvede alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 7.525.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La RT conferma che l'articolo reca modifiche e integrazioni all'articolo 20-*ter* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 e prevede:

- alla lettera a), la proroga delle funzioni commissariali fino al 31 maggio 2026;
- alle lettere b), c), d), limitatamente al comma aggiuntivo 4-*bis* dell'articolo 20-*ter*, e) ed f), una serie di disposizioni finalizzate alla riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario;

- alle lettere *d*), limitatamente al comma aggiuntivo 4-*ter* dell'articolo 20-*ter*, *g*), *h*), *i*), *l*) ed *m*), una serie di disposizioni correlate alle facoltà di avvalimento, mediante convenzioni, previste in capo al Commissario straordinario

PROROGA FUNZIONI COMMISSARIALI

Le disposizioni contenute alla lettera a) comportano nuovi oneri relativamente alla proroga della figura commissariale, della sua struttura di supporto e delle facoltà di avvalimento in convenzione disciplinati dalle lettere successive, cui si rinvia per l'illustrazione delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo e per la quantificazione dei relativi oneri, che risultano, comunque, integralmente ricompresi nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziate e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

STRUTTURA DI SUPPORTO

Le disposizioni contenute nelle lettere b), c) e d), limitatamente al comma aggiuntivo 4-*bis* dell'articolo 20-*ter*, prevedono la procedura mediante la quale il Commissario straordinario nominato con il D.P.R. 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 24 gennaio 2025, provvederà alla riorganizzazione della struttura di supporto costituita ai sensi del comma 2 dell'art. 20-*ter*.

Rileva che tale procedura è regolata dal combinato disposto dei commi aggiuntivi 2-*bis* e 4-*bis*, oltre che dalle modifiche apportate al comma 4. Si prevede che l'attuale configurazione interamente militare della struttura permanga fino ad una data indicata dal Commissario straordinario nell'ordinanza che adotterà per riorganizzare la struttura, garantendo, entro il limite indicato nella medesima ordinanza, la sovrapposizione delle due strutture, onde evitare perniciose soluzioni di continuità nello svolgimento delle funzioni commissariali, atteso che, una volta divenuto efficace il provvedimento commissoriale che delineerà la nuova struttura organizzata su base civile e non più militare, vi saranno dei tempi tecnici non comprimibili per avviare il popolamento con il personale reperito con le modalità ivi previste. § Evidenzia che il numero massimo di unità che potranno comporre la struttura riorganizzata viene ridotto a n.50 unità, rispetto alle n.60 finora previste e che le disposizioni in argomento individuano in modo preciso la ripartizione del contingente tra personale in servizio a tempo pieno, in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dalle amministrazioni di appartenenza, e personale che sarà impiegato al di fuori dell'orario di servizio, mediante il conferimento di incarichi, nel rispetto delle vigenti procedure del caso. Vengono, inoltre, indicati i parametri retributivi che saranno applicati al personale interessato, oltre che il numero e la tipologia degli incarichi dirigenziali previsti e le relative modalità di conferimento, in analogia a quanto abitualmente previsto per le strutture a supporto dei Commissari straordinari. Resta ferma la possibilità, nell'ambito del contingente di

personale individuato dalla lettera b) del comma 4-*bis*, di impiegare personale militare nella modalità dell’impiego congiunto, già disciplinato dal comma 4.

La lettera e) prevede che la struttura commissariale possa avvalersi, mediante convenzione non onerosa, dell’Unità tecnica-amministrativa istituita dall’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3920 del 28 gennaio 2011 e dispone, altresì, che il numero degli esperti di cui il Commissario straordinario si può avvalere sia incrementato di ulteriori 5 unità. Ai predetti esperti spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione per singolo incarico, nel limite di un importo complessivo di euro 200.000 annui.

La lettera f), infine, prevede che il Commissario straordinario possa individuare ulteriori esperti con competenze tecnico-scientifiche cui sottoporre specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, per lo svolgimento di approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Per il concorso di tali ulteriori esperti non è prevista la corresponsione di alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Viene previsto che il Commissario provveda agli oneri entro il limite complessivo di euro 200.000.

Segnala poi che per l’esercizio delle funzioni commissariali e il funzionamento della struttura di supporto del Commissario, con il decreto-legge n. 61/2023, convertito, sono stati stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e con l’articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, sono stati stanziati ulteriori 5 milioni di euro per l’anno 2025, per complessivi 15 milioni di euro, affluiti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Alla data del 31 dicembre 2024, come attestato nella relazione di passaggio consegne redatta dal precedente Commissario, per l’esercizio delle funzioni commissariali e il funzionamento della struttura di supporto risultano essere stati assunti impegni per 7.222.236,61 euro e risulta, quindi, disponibile nella predetta contabilità speciale la somma di euro 7.777.763,39.

Evidenzia che per la prosecuzione nel 2025 della struttura di supporto esistente, integralmente composta da personale militare, sono stati accantonati euro 1.425.000, sulla base dell’andamento storico dei semestri precedenti. Tali risorse risultano capienti per l’attività della struttura fino al termine individuato per il subentro della struttura “civile” riorganizzata, in considerazione del fatto che il contingente si è progressivamente ridotto, a partire dal 1° gennaio 2025, per esigenze circostanziate delle Forze armate, fino a stabilizzarsi in 37 unità, a partire dal 16 aprile 2025.

Nella seguente tabella 1 è analiticamente quantificato il costo massimo della nuova struttura riorganizzata su base civile, ipotizzando i costi massimi teorici che deriverebbero dall’integrale composizione della struttura con i profili e nei limiti numerici individuati dalle disposizioni di cui trattasi e considerando, altresì, la prosecuzione della struttura fino al 31 maggio 2026. Tale costo massimo ammonta a

euro 4.984.786,43 per l'anno 2025 ed euro 2.171.007,02 per l'anno 2026, per complessivi 7.155.793,45, inferiori alle disponibilità residue sulla contabilità speciale sopra indicata.

TABELLA 1

ONERI ATTUALE STRUTTURA MILITARE							PROIEZIONE IMPATTI		
Contingente massimo	costo unitario su base annua	onere massimo 2025 (gennaio-maggio - 5 mesi)*	onere 2026 previsto	non previsto	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI TOTALI		ONERI 2025	ONERI 2026
						UNITÀ	IMPORTO COMPLESSIVO		
60 unità - indennità forfetaria (OCS 27/2024)	43.200,00€	18.000,00€	- €	- €	18.000,00€	60	1.080.000,00€	1.080.000,00€	- €
budget spese di missione (omnicomprensivo)	13.800,00€	5.750,00€	- €	- €	5.750,00€	60	345.000,00€	345.000,00€	- €
						TOTALE	1.425.000,00€		

* L'accantonamento effettuato è sufficiente per il proseguimento della struttura fino al termine indicato per il subentro della nuova struttura riorganizzata, in considerazione della progressiva riduzione del personale militare a partire dal 1° gennaio 2025, attualmente stabilizzato in 37 unità a decorrere dal 16 aprile, sulla base delle intese intercorse e formalizzate con le Forze Armate di appartenenza.

ONERI STRUTTURARIORGANIZZATA commi 2-bis e 4-bis

COMMISSARIO, VICECOMMISSARIO E PERSONALE IN COMANDO/ DISTACCO/ ALTRI ISTITUTI ANALOGHI - comma 4-bis, lettera a)

Tipologia dipendente	costo unitario su base annua	onere massimo 2025 (Commissario: febbraio-dicembre 11 mesi - tutti gli altri: maggio-dicembre - 8 mesi)	onere 2026 (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI MASSIMI TOTALI (previsione costo max Comm., Vicecomm., 22 unità pers.)		ONERI 2025	ONERI 2026
					UNITÀ	IMPORTO COMPLESSIVO		
Commissario (fuori contingente)	132.700,00€	121.641,67€	55.291,67€	176.933,33€	1	176.933,33€	121.641,67€	55.291,67€
Vicecommissario (fuori contingente)	132.700,00€	88.466,67€	55.291,67€	143.758,33€	1	143.758,33€	88.466,67€	55.291,67€
Dirigente di 1ª fascia	311.491,00€	207.660,67€	129.787,92€	337.448,58€	2	674.897,17€	415.321,33€	259.576,83€
Dirigente di 2ª fascia	175.175,56€	116.783,71€	72.989,82€	189.773,52€	5	948.867,62€	583.916,53€	364.949,08€
Funzionario Cat. A	94.025,18€	62.683,46€	39.177,16€	101.860,62€	15	1.527.909,24€	940.251,84€	587.657,40€
Straordini 80 ore - funz. A-F1*	23.721,60€	15.814,40€	9.684,00€	25.698,40€	15	365.476,00€	237.216,00€	148.260,00€
					TOTALE	3.857.841,69€	2.386.816,04€	1.471.025,65€

* calcolato considerando €24,71, x 80 ore mensili

PERSONALE CIVILE E MILITARE IMPIEGATO PREVIO INCARICO AL DI FUORI DELL'ORARIO DI SERVIZIO - comma 4-bis, lettera b)

Tipologia dipendente	costo unitario su base annua	onere massimo 2025 (maggio-dicembre - 8 mesi)	onere 2026 (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI MASSIMI TOTALI (28 unità di personale)		ONERI 2025	ONERI 2026
					UNITÀ	IMPORTO COMPLESSIVO		
Dirigente di 2ª fascia - 25% ammontare complessivo del trattamento economico percepito*	36.116,77€	24.077,84€	15.048,65€	39.126,50€	3	117.379,49€	72.233,53€	45.145,96€
Altro personale (civile e militare)**	29.959,59€	19.973,06€	12.483,16€	32.456,22€	25	811.405,60€	499.326,52€	312.079,08€
					TOTALE	928.785,09€	571.560,05€	357.225,03€

* L'importo indicato è da considerare come limite massimo, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 2 del DL 201/2011

** L'indennità per il personale (civile e militare) è indicata prudenzialmente in euro 29.959,59; tenuto conto che nella proposta non viene espressamente indicato il numero massimo di personale civile o militare assegnato alla struttura di supporto. Si è pertanto ritenuto coerente considerare la media tra i compensi pro-capite previsti per il personale non dirigente civile e il personale militare ufficiale e non ufficiale.

Tipologia di spesa	costo unitario mensile per l'intero periodo	onere massimo 2025 (maggio-dicembre - 8 mesi)	onere 2026 (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI MASSIMI TOTALI		ONERI 2025	ONERI 2026
					UNITÀ	IMPORTO COMPLESSIVO		
budget spese di missione per l'intera struttura di 50 unità (omnicomprensivo)	400,00€	160.000,00€	100.000,00€	260.000,00€	TOTALE	260.000,00€	160.000,00€	100.000,00€

Tipologia di spesa	tetto di spesa complessivo per l'intero periodo	tetto di spesa 2025 (maggio-dicembre - 8 mesi)	tetto di spesa 2026 (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI MASSIMI TOTALI		ONERI 2025	ONERI 2026
					UNITÀ	IMPORTO COMPLESSIVO		
budget sole spese di missione per gli ulteriori esperti ex art. 20-ter, c. 5-bis (omnicomprensivo)	200.000,00€	123.077,00€	76.923,00€	200.000,00€	TOTALE	200.000,00€	123.077,00€	76.923,00€

Tipologia di spesa	tetto di spesa complessivo su base annua	onere massimo 2025 incarichi già conferiti (marzo-dicembre - 10 mesi)	onere 2026 proroga/nuovi incarichi (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI MASSIMI TOTALI		ONERI 2025	ONERI 2026
					UNITÀ	IMPORTO COMPLESSIVO		
Esperti già incaricati (DL 61/2023 originario)	150.000,00€	145.000,00€	62.500,00€	207.500,00€	5	207.500,00€	145.000,00€	62.500,00€
budget spese di missione (omnicomprensivo)	20.000,00€	20.000,00€	10.000,00€	30.000,00€		30.000,00€	20.000,00€	10.000,00€

Tipologia di spesa	tetto di spesa complessivo su base annua	onere massimo 2025 (maggio-dicembre - 8 mesi)	onere 2026 (gennaio-maggio - 5 mesi)	oneri totali fino alla scadenza post DL (31 maggio 2026)	ONERI MASSIMI TOTALI		ONERI 2025	ONERI 2026
					UNITÀ	IMPORTO COMPLESSIVO		
Ulteriori esperti	200.000,00€	133.333,33€	83.333,33€	216.666,67€	5	216.666,67€	133.333,33€	83.333,33€
budget spese di missione (omnicomprensivo)	20.000,00€	20.000,00€	10.000,00€	30.000,00€		30.000,00€	20.000,00€	10.000,00€
					TOTALE	484.166,67€	318.333,33€	165.833,33€

TOTALE COMPLESSIVO **7.155.793,45€**

4.984.786,43€ **2.171.007,02€**

AVVALIMENTO MEDIANTE CONVENZIONI

Il primo periodo del comma 8 dell'art. 20-ter prevede che il Commissario possa provvedere all'esercizio delle attività di competenza in materia di ricostruzione pubblica e privata, elencate al comma 7 del medesimo articolo, avvalendosi di una serie di amministrazioni ed enti e il secondo periodo provvede allo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

Le disposizioni contenute nella lettera *d*), limitatamente al comma aggiuntivo 4-*ter*, e nella lettera *i*), limitatamente al comma aggiuntivo 8-*ter*, prevedono, in particolare, che tra i soggetti con cui il Commissario potrà sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività connesse con gli interventi di ricostruzione pubblica e privata siano integrati, rispettivamente:

- i sub-commissari Presidenti delle tre regioni Emilia-Romagna, Marche e Umbria, che si dispone possano essere coinvolti nel coordinamento e nell’attuazione delle misure di ricostruzione pubblica e nel coordinamento, nella gestione e nel monitoraggio delle misure di ricostruzione privata;
- le strutture commissariali in essere a seguito di altri eventi calamitosi di rilievo nazionale e incaricate di attività di ricostruzione, che si prevede possano essere coinvolte per avvalersi delle peculiari capacità ed esperienze maturate in processi analoghi, in un’ottica di ottimizzazione delle capacità delle strutture esistenti medesime.

In questi casi le convenzioni definiranno modalità e costi dell’avallo.

Per tutte le convenzioni attinenti allo svolgimento delle attività di ricostruzione pubblica e privata, con il decreto-legge n. 61/2023, convertito, sono stati stanziati 11 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024, e con l’articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, sono stati stanziati ulteriori 12,5 milioni di euro per l’anno 2025, per complessivi 33,5 milioni di euro, affluiti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Alla data del 31 dicembre 2024, come attestato nella relazione di passaggio consegnata redatta dal precedente Commissario, per le convenzioni finalizzate alle predette attività risultano essere stati assunti impegni per 23.019.720,47 euro e risulta, quindi, disponibile nella predetta contabilità speciale la somma di euro 10.480.279,53 euro. Atteso che oltre ad alcune convenzioni sottoscritte per lo svolgimento di attività *una tantum*, che si sono concluse esaurendo l’esigenza, le convenzioni in essere risultano tutte finanziate fino al 31 dicembre 2025 (e, in alcuni casi, in misura prudenziale, considerato che prevedono attività ‘a consumo’ per le quali i valori monitorati sono di gran lunga inferiori alle previsioni), per la relativa proroga fino al 31 maggio 2025 è quantificata, in via prudenziale, l’esigenza di accantonare 4.240.392 euro, corrispondente al 20% dell’importo complessivo delle citate convenzioni in essere. Sottolinea come tale previsione risulti significativamente prudenziale, atteso che la previsione contenuta nella lettera I), limitatamente al comma aggiuntivo 2-*bis*, consente di rimodulare anche le convenzioni in essere per allinearle all’effettivo stato dell’arte del processo di ricostruzione nei settori di interesse. Al riguardo, infatti, il fabbisogno stimato per il supporto alle attività di ricostruzione privata, ad esempio, cui è riferita la convenzione maggiormente onerosa stipulata con la società Invitalia è risultato, nei fatti, di gran lunga inferiore alle attese e questo consentirà di ridefinire opportunamente gli impegni assunti, in accordo con i soggetti beneficiari del previsto supporto e con la società stessa.

Per tutte le nuove esigenze da soddisfare in convenzione, tra le quali rientrano quelle con le Regioni a sostegno dei Presidenti/sub-commissari e quelle con le altre strutture commissariali nazionali in essere, oltre che per le ulteriori nuove previsioni contenute in successive disposizioni, si prevede di utilizzare le risorse residue nel limite di euro 6 milioni, di cui 4 nel 2025 e 2 nel 2026, rimanendo, quindi, complessivamente entro il limite delle risorse residue.

Complessivamente, il fabbisogno 2026 per le attività correlate alle convenzioni è stimato in euro 6.240.392.

Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 7,525 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In merito alle disposizioni contenute nelle lettere g), h), l) e m), afferma che le stesse hanno carattere organizzativo, ordinamentale o procedurale, e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operandosi nell'ambito delle risorse già disponibili allo scopo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti d'impatto in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				(milioni di euro)			
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	a) - c)	Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'art. 20-ter, del D.L. 61/2023	S	C						1,8					1,8					
1	a) - c)	Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'art. 20-ter, del D.L. 61/2023 - effetti riflessi	E	TC						0,9					0,9					
1	a) - c)	Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'art. 20-ter, del D.L. 61/2023 - missione	S	C						0,2					0,2					
1	e), f)	Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'art. 20-ter, del D.L. 61/2023 - esperti	S	C						0,1					0,1					

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	d), i)	Proroga al 31 maggio 2026 e riorganizzazione della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione, di cui all'art. 20-ter, del D.L. 61/2023 - convenzioni	S	C					6,2				6,2			
2		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K					-7,5				-7,5			

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che l'articolo in esame reca al comma 1 novelle all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61/2023, volte alla proroga, alla riorganizzazione e al rinnovo degli strumenti per l'esercizio delle funzioni commissariali, nonché relativamente alla *governance* complessiva delle attività e delle forme di assistenza, anche attraverso il ricorso ad apposite convenzioni.

Sulla lettera a), che dispone la ulteriore proroga di 5 mesi – ovvero fino al 31 maggio 2026 – delle funzioni commissariali e della relativa struttura di supporto, già prorogate al 31 dicembre 2025, si sottolinea che la RT fornisce la puntuale quantificazione degli oneri (Tabella 1) per la proroga della struttura evidenziando che si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate e disponibili ai sensi della legislazione vigente e senza nuove o ulteriori esigenze finanziarie.

Quanto alla Tabella 1 della RT relativa all'attuale struttura militare, poiché essa indica un onere mensile *pro-capite* e oneri per spese di missione più alti rispetto ai medesimi oneri considerati dalla RT allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 61/2023², andrebbero chiarite le ragioni di tale differenza rispetto alle previsioni e fornite conferme circa i parametri considerati nella stima, con particolare riferimento all'indennità forfettaria accessoria, rideterminata con Ordinanza commissariale del 2024³.

Con riferimento alla lettera b), ove si conferma che all'attuazione del riordino della struttura del commissariato straordinario si provvederà nei limiti delle risorse finanziarie già disponibili per il funzionamento della struttura di supporto presenti nella contabilità speciale, si rinvia alle considerazioni formulate sulla lettera a).

Sulle lettere c) e d), relativamente ai costi medi unitari annui per il personale civile, verificata la prudenzialità degli importi indicati per il personale delle varie categorie professionali (Dirigenti I e II e Funzionari Cat. A della PCM), comprensivi degli

² In particolare l'onere mensile *pro-capite* ammonta a 3.600 euro a fronte dei 2.400 previsti; le spese di missione ammontano su base annua a 828.000 euro a fronte di 150.000 euro previsti. Cfr. A.S. 819, RT di passaggio, pagine 23-24.

³ L'articolo 2 della Ordinanza n.27/2024 del Commissario straordinario ha rideterminato in 3.600 euro mensili il trattamento accessorio spettante a tutto il personale assegnato alla struttura di supporto. Cfr. <https://commissari.gov.it/alluvionecentroneord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze-2024/>.

incrementi contrattuali previsti per il triennio 2022-2024, e alla luce degli elementi forniti dalla RT sulle ore di straordinario, nulla da osservare.

Quanto alla lettera f), con cui si prevede il riconoscimento del rimborso delle spese documentate sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia, entro il limite complessivo di 200.000 euro, pur considerando che si tratta di un'autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, andrebbe comunque fornita un'integrazione della RT con l'illustrazione dei dati e degli elementi informativi idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse stanziate a fronte dei fabbisogni ipotizzabili.

Sulla lettera e), che prevede la possibilità di stipulare convenzioni a titolo non oneroso con l'Unità tecnico-amministrativa istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri stabilendo che dal 15 maggio 2025 il numero massimo di esperti di cui può avvalersi la struttura di supporto del Commissariato sia incrementato di ulteriori 5 unità, a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti previsti, considerato che la disposizione si limita ad autorizzare un limite massimo di spesa in relazione ad un onere che appare pienamente rimodulabile, non ci sono osservazioni.

Quanto alla copertura dell'onere complessivo della nuova struttura di 7.155.793 euro - di cui 4.984.786 euro per il 2025 e 2.171.007 euro per il 2026 - posto che la RT assicura che al 31 dicembre 2024 risulta disponibile sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario la somma di euro 7.777.763,39, andrebbe comunque fornita conferma in merito all'entità delle predette giacenze, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, aggiornate alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame⁴.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

In relazione agli oneri per convenzioni, pur in presenza dei chiarimenti forniti dalla RT e, in particolare, delle informazioni fornite circa le risorse residue da destinare per le nuove convenzioni o per quelle oggetto di proroga e pur considerando che la norma espressamente prevede che le convenzioni siano adottate nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, appare comunque opportuno fornire ulteriori elementi di dettaglio circa la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023, atteso che le predette risorse sono oggetto di utilizzazione anche in altre norme del presente provvedimento (articoli, 3, 8, 9). In particolare, va evidenziato che la stessa RT si limitata all'indicazione di un fabbisogno 2026 (6.240.392

⁴ In relazione alle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri relative alle emergenze di Protezione civile il Conto riassuntivo del tesoro indica l'ammontare delle relative giacenze di contabilità speciale: tale importo unitamente al Fondo per la protezione civile al mese di marzo scorso assomma a 6.689 milioni di euro. Per tali somme non è monitorabile il dato relativo agli impegni perfezionati. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Conto riassuntivo del tesoro al 31 dicembre 2024, 18 febbraio 2025, pagina 45.

euro) per le attività correlate, senza riportare alcun elemento di quantificazione né informazioni in merito alla tipologia degli interventi che ne determineranno l’attivazione.

Sul comma 2, con cui si provvede alla compensazione degli effetti finanziari relativi alla proroga della gestione commissariale mediante il ricorso all’apposito Fondo per la compensazione degli effetti finanziari derivanti dall’attualizzazione dei contributi pluriennali di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze⁵, si rileva che il citato Fondo reca le necessarie disponibilità. Considerato che le risorse presenti sul Fondo sono classificate di natura capitale e che gli oneri a cui si fa fronte sono di natura corrente, viene a determinarsi una dequalificazione della spesa.

Articolo 3

(Modifiche all’articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione)

La norma modifica l’articolo 20-quater del decreto-legge n. 61 del 2023 che prevede l’istituzione, la composizione, i compiti e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione e misure per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione. In particolare, viene aggiunto il comma 1-bis al fine di integrare la Cabina di coordinamento con i presidenti di tutte le province interessate e i rappresentanti dei comuni interessati designati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani, sentite le rispettive associazioni regionali, in numero di uno per ciascun ambito provinciale interessato. Per gli ambiti provinciali i cui presidenti non coincidono con i sindaci dei comuni capoluogo, la composizione della Cabina di coordinamento è, inoltre, integrata da questi ultimi. L’attività della Cabina di coordinamento può essere articolata anche in relazione a tre distinti ambiti territoriali regionali, qualora le tematiche all’ordine del giorno non abbiano portata generale.

Inoltre, tra le competenze della Cabina di coordinamento viene previsto il coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione.

Viene introdotto il comma 3-bis prevedendo che il Commissario straordinario, d’intesa con i sub-commissari, approvi, entro il 31 luglio 2025, un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all’evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell’attuazione degli interventi. All’attuazione del piano provvedono le regioni e i comuni interessati, anche con il concorso dei comitati spontanei dei cittadini e degli enti del terzo settore, prevedendo, altresì, iniziative specifiche dedicate alla popolazione, agli istituti scolastici e ai giornalisti operanti nell’area, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità. Per l’attuazione delle attività in esame è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per l’anno 2025, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 20-quinquies, comma 4, per le attività di avvalimento in convenzione di cui all’articolo 20-ter, comma 8, per l’esercizio 2025.

La RT, oltre a descrivere le norme, afferma che le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) hanno carattere organizzativo, ordinamentale e procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa l’espressa previsione contenuta nell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 20-quater, ove è già stabilito che ai

⁵ Cap. 7593, che reca una dotazione di circa 268 milioni di euro per l’esercizio 2026.

componenti della Cabina di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito all'utilizzo delle risorse - nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2025 - relative alle attività di avvalimento in convenzione di cui all'articolo 20-ter, comma 8, per l'attuazione delle attività per la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico, andrebbero forniti maggiori chiarimenti circa la disponibilità delle predette risorse finanziarie, anche considerando che le citate risorse sono oggetto di numerosi utilizzi nel presente provvedimento (articolo 2, 8 e 9) e che, quindi, la consistenza e l'idoneità delle stesse andrebbe valutata alla luce di tutte le finalizzazioni previste dal provvedimento in esame.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

La norma modifica l'articolo 20-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2023 che disciplina il Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. In particolare, vengono inseriti i commi 4-bis e 4-ter stabilendo che ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di sub-commissari, siano intestate apposite contabilità speciali sulle quali il Commissario straordinario è autorizzato a trasferire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e delle attività di ricostruzione pubblica e privata relativi al territorio di rispettiva competenza, in deroga al divieto di girofondi tra contabilità speciali di cui all'articolo 27, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Si prevede che fino alla chiusura delle contabilità speciali di cui ai commi 4 e 4-bis e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione delle attività commissariali indicato all'articolo 20-ter, comma 1-bis, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-bis del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da 91 a 111 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

La RT, oltre a descrivere la disposizione, afferma che le norme contenute nelle lettere a) e b) hanno carattere ordinamentale e procedurale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, disciplinando unicamente il ricorso ad un diverso strumento di gestione contabile già previsto dall'ordinamento senza incidere sulla disciplina degli interventi previsti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata)

La norma modifica l'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023 relativo alla ricostruzione privata. In particolare, la lettera a) sopprime il termine entro il quale il Commissario straordinario avrebbe dovuto adottare il provvedimento finalizzato al riconoscimento dei contributi, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale.

Inoltre, vengono integrati i contenuti dei predetti provvedimenti del Commissario per il riconoscimento dei contributi, introducendo:

- la previsione degli interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti;
- la previsione di apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate. Le commissioni tecniche straordinarie di cui alla presente lettera esaminano i casi segnalati e formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticità rilevate al Commissario straordinario, che può adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticità della situazione. Ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
- la previsione di una cognizione, entro il 31 agosto 2025, dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di ricostruzione privata, allo scopo di aggiornare la relativa platea e i fabbisogni necessari per la concessione dei contributi, anche in conseguenza dell'estensione dell'ambito operativo del Commissario disposta dal comma 1-bis dell'articolo 20-bis del decreto-legge in esame.

La lettera b) inserisce il comma 1-bis stabilendo che con l'ordinanza con cui si provvede alla previsione degli interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti, si dispone anche che le istanze formulate ai fini della concessione dei contributi possono essere presentate e valutate esclusivamente in alternativa a quelle per gli interventi di cui alla medesima lettera a), numeri 1), 2) e 3), e a quelle di cui al comma 6-quater e possono essere formulate contestualmente all'istanza di ritiro e sostituzione di eventuali domande già formulate ai sensi delle medesime disposizioni, qualora non ancora giunte alla fase di erogazione.

La lettera c) è una disposizione di coordinamento del testo per effetto delle modifiche introdotte.

La lettera d) inserisce il comma 3-*sexies* disponendo che i contributi per la ricostruzione privata possono essere concessi anche ai consorzi tra i Comuni e i soggetti privati interessati di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 per l'esecuzione di interventi sulle strade vicinali interessate dagli eventi alluvionali e movimenti franosi. In tal caso il contributo è concesso fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, in deroga ai limiti ivi previsti nonché a quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale.

La RT afferma che la nuova categoria di contributi, relativi agli edifici privati e ad uso produttivo che hanno subito danni minori, è espressamente alternativa alle altre esistenti regolate dai numeri 1), 2) e 3) del comma 1 e dal comma 6-*quater* dell'articolo 20-*sexies*. Le disposizioni di cui trattasi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che non producono un incremento della platea dei beneficiari o un ampliamento delle tipologie di interventi realizzabili, ma si limitano a prevedere una nuova procedura semplificata per la concessione ed erogazione dei contributi, di importo contenuto, correlati alla specifica tipologia di danni riferiti alle unità abitative che hanno subito danni minori. La relativa attuazione avviene, quindi, nell'ambito delle risorse già disponibili allo scopo a legislazione vigente.

La RT sottolinea poi che la previsione contenuta nella lettera a), numero 3), limitatamente all'introduzione della lettera aggiuntiva f-*bis* al comma 1 dell'articolo 20-*sexies*, non comporta l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie di cui si prevede l'istituzione e la composizione, è espressamente previsto non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Per quanto riguarda la previsione contenuta nella lettera a), numero 3), limitatamente all'introduzione della lettera aggiuntiva f-*ter*) al comma 1 dell'articolo 20-*sexies*, che dispone che il Commissario straordinario provveda, entro il 31 agosto 2025, all'effettuazione di una ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati a fruire delle diverse misure previste per interventi di ricostruzione privata, per la RT, tale disposizione, che non comporta oneri aggiuntivi in quanto trattasi di un'azione di natura amministrativa che sarà coordinata dal Commissario con l'ausilio dei sub-commissari regionali e degli enti locali nell'ambito delle risorse e capacità organizzative vigenti, è finalizzata ad aggiornare la platea dei potenziali beneficiari delle citate misure di ricostruzione privata. La disposizione contiene una previsione organizzativa che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione contenuta nella lettera c), numero 1), ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, per la RT, la previsione contenuta nella lettera d), interviene a regolare il regime da applicarsi per l'esecuzione di interventi sulle numerose strade vicinali interessate dagli eventi alluvionali e movimenti franosi. In base a quanto previsto dal decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, per la gestione delle strade vicinali sono previsti consorzi tra i Comuni e i soggetti privati interessati. La disposizione qualifica

gli interventi quali misure di ricostruzione privata, consentendo di unificare la gestione del relativo contributo utilizzando le disposizioni all'uopo previste, semplificandone, in tal modo, la gestione e realizzazione, anziché prevedere un doppio regime, parte riconducibile alla ricostruzione privata – per i soggetti privati consorziati – e parte riconducibile alla ricostruzione pubblica – per la partecipazione dei Comuni al consorzio. Trattandosi di una disposizione di natura procedimentale, che non amplia la platea dei beneficiari né la tipologia dei contributi concedibili, la disposizione non comporta nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica, essendo realizzata nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si osserva che la RT, da un lato, sottolinea che con riferimento all'introduzione della nuova categoria di contributi, relativi agli edifici privati e ad uso produttivo che hanno subito danni minori, la misura non determina un incremento della platea dei beneficiari dei contributi o un ampliamento delle tipologie di interventi realizzabili. Analogamente, per la RT, non determina un ampliamento della platea né della tipologia dei contributi concedibili la previsione che interviene a regolare il regime da applicarsi per l'esecuzione di interventi sulle strade vicinali interessate dagli eventi alluvionali e movimenti franosi. D'altra parte la presente norma reca la riapertura dei termini (entro il 31 agosto 2025) affinché il Commissario straordinario provveda all'effettuazione di una cognizione dei soggetti potenzialmente interessati a fruire delle diverse misure previste per interventi di ricostruzione privata, presupponendo la possibilità di un incremento della platea dei beneficiari dei contributi per la ricostruzione. Alla luce di quanto sussunto, appare opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi di informazione circa la presumibile platea dei beneficiari, nonché, come già osservato al precedente articolo 1, circa la idoneità delle risorse presenti sulle contabilità speciali per far fronte alle richieste dell'intera platea dei richiedenti i contributi per la realizzazione della ricostruzione privata.

Con riferimento alle attività che dovranno svolgere le commissioni tecniche straordinarie, considerato che ai componenti di tali commissioni è espressamente previsto che non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e all'articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonché ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure della ricostruzione privata e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali interessate)

La norma reca modifiche all'art. 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023 volte ad introdurre ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure e modalità per la concessione, erogazione e complessiva gestione dei contributi per la ricostruzione privata e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali interessate.

In particolare, la lettera a) al comma 1 specifica che l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimi non solo al comune territorialmente competente (come previsto dal testo previgente) ma anche in alternativa, limitatamente alle imprese, ad altro soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole con le ordinanze del Commissario straordinario di cui all'art 20-ter, comma 8, del medesimo D.L. 61/2023. Si chiarisce che alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio (previsione già contenuta nel testo previgente) ove ciò sia previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi.

La lettera b) inserisce il nuovo comma 1-bis ai sensi del quale per i soggetti legittimi che hanno subito danni ricadenti sul territorio di più Comuni sono stabilite specifiche procedure con le ordinanze del Commissario straordinario di cui all'art. 20-ter, comma 8.

La lettera c) al comma 3 specifica che la proposta di concessione del contributo è trasmessa dal comune al soggetto individuato con ordinanza del Commissario straordinario (e non più direttamente a quest'ultimo, come stabilito dal testo previgente).

La lettera d) inserisce il comma 3-bis volto a prevedere che il Commissario provvede, con una o più ordinanze, anche in deroga a vigenti disposizioni di legge, alla disciplina della tipologia di contributo finalizzato all'esecuzione degli interventi o delle spese di cui all'art. 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis), ossia interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti – prevedendo procedure particolarmente semplificate per tutte le fasi di gestione.

La lettera e) modifica il comma 4 e, in particolare:

- al primo periodo, ai fini dell'individuazione del soggetto che conclude il procedimento di concessione del contributo, e che provvede alla sua erogazione, viene sostituito il riferimento al Commissario straordinario con quello al soggetto individuato con ordinanza del Commissario straordinario;
- viene sostituito il secondo periodo – il quale, nel testo previgente, disponeva che gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP) – con due nuovi periodi a norma dei quali, qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, il richiedente è comunque tenuto a specificare tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche in caso venga negato il risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto assicuratore. In caso di inadempienza a tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo è revocato e le somme eventualmente percepite devono essere restituite.

La lettera f) inserisce il comma 4-*bis* volto a disciplinare i rapporti tra Commissario straordinario e Presidenti delle regioni nella loro qualità di sub-commissari. In particolare, viene previsto che con il provvedimento con il quale, in conformità all'art. 20-*ter*, comma 9, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 20-*septies* a cura dei Presidenti delle regioni territorialmente competenti, nella qualità di sub-commissari, è regolato il flusso informativo tra i citati sub-commissari ed il Commissario straordinario e le relative tempistiche, allo scopo di consentire al predetto Commissario straordinario di disporre gli opportuni trasferimenti delle risorse necessarie alle erogazioni autorizzate, sulla base dei provvedimenti di concessione, a favore delle contabilità speciali di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4-*bis*. Si dispone inoltre che i procedimenti relativi ai contributi concessi direttamente dal Commissario straordinario prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma, sono conclusi a cura del Commissario straordinario e che nel medesimo provvedimento è altresì, disciplinata la funzione dei Presidenti delle regioni nella qualità di sub-commissari, in relazione ai procedimenti di contributo finanziati con le modalità del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024).

La lettera g) modifica il comma 6 e, in particolare:

- viene novellato il primo periodo al fine di prevedere che per la definizione delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche si provvede con uno o più provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 8 (quindi anche con un solo provvedimento, e non con una pluralità di provvedimenti come previsto dal testo previgente); viene, inoltre, stabilito che nell'ambito della disciplina dettata dal predetto provvedimento si prevede che alla erogazione dei contributi si provveda mediante uno o più acconti, con relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non inferiore al 10 per cento dell'importo del contributo determinato nel provvedimento di concessione;
- viene inserito un nuovo periodo, dopo il secondo, volto a prevedere che con i provvedimenti di cui al presente comma è, altresì, disciplinata la possibilità di richiedere i contributi di cui all'art. 20-*sexies* per interventi già effettuati e completati, specificando le relative modalità, la documentazione tecnica e i giustificativi di spesa da presentare per poter procedere, previa istruttoria, alla concessione ed erogazione del contributo, in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi di cui all'art. 20-*bis*.

La lettera h) modifica il comma 8-*bis*: al primo periodo, vengono estese alle regioni, oltre che agli enti locali, le facoltà assunzionali a tempo determinato ivi disciplinate, viene aggiornato l'elenco delle delibere del Consiglio dei ministri con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (aggiungendovi le delibere del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024) ed è prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale le predette facoltà assunzionali sono autorizzate; al quinto periodo, sono apportate correzioni volte a precisare che gli enti locali, in alternativa alla facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica qualora nelle graduatorie vigenti del proprio ente non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto.

La lettera i) aggiunge i commi 8-*ter*-8-*sexies*. In particolare, il nuovo comma 8-*ter* dispone che a decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma 8-*bis* è incrementato, con le medesime modalità, di un ulteriore contingente fino a un massimo di venticinque unità, di cui 1 dirigente, sedici funzionari e otto istruttori. Al relativo onere, quantificato in euro 730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed euro 376.523 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse residue di cui al comma 8-*bis*. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8. Il nuovo comma 8-*quinquies* proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2028 il termine entro cui il personale di cui ai commi 8-*bis* e 8-*ter*, assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, può essere stabilizzato ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 44/2023, che riconosce agli enti territoriali, in via generale e sino al 31 dicembre 2026, la possibilità di procedere (previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta) alla stabilizzazione

del personale non dirigenziale che ha almeno 36 mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi 8 anni presso l'amministrazione che procede all'assunzione e che abbia gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. Il medesimo nuovo comma 8-*quinquies* dispone altresì che tale procedura possa essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, ricorrendo gli altri presupposti ivi previsti. Il nuovo comma 8-*sexies* prevede, per il reclutamento del personale di cui al comma 8-*bis*, la facoltà per i comuni individuati con le previste ordinanze commissariali di chiedere che il contingente loro assegnato, in tutto o in parte, sia assegnato alle rispettive regioni. In tal caso, queste ultime procedono, previo nulla-osta del Commissario straordinario, al relativo reclutamento e assicurano, a supporto dei Comuni medesimi, il distacco della risorsa ancorché incardinata nella tecnostruttura regionale, mediante apposita convenzione.

Il comma 2 dispone che alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1, pari a 4.560.000 euro per l'anno 2026 e 3.450.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che tutte le disposizioni contenute nelle lettere da a) a g) hanno carattere organizzativo, ordinamentale o procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di modifiche e integrazioni al previgente testo che attengono tempi, modi e contenuti delle richieste di contributo e le corrispondenti modalità di istruttoria, concessione ed erogazione e, non individuando nuove fattispecie o nuovi beneficiari, sono attuate nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente.

Evidenzia che per quanto concerne le modifiche recate dalla lettera h), numero 1):

- la previsione in base alla quale il personale temporaneo di cui viene autorizzata l'assunzione a tempo determinato può essere incardinato anche nelle tre regioni interessate, oltre che nei rispettivi enti locali, ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri;
- la previsione che dispone l'allineamento dei riferimenti agli eventi del settembre e ottobre 2024, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 20-*bis*, ha carattere ordinamentale e costituisce il presupposto necessario per l'introduzione del comma aggiuntivo 8-*ter* di cui si dirà oltre in dettaglio;
- la previsione che dispone la sostituzione del termine ultimo del 31 dicembre 2025 con il 31 dicembre 2027 per i contratti a tempo determinato di durata massima di 24 mesi - che permane invariata - previsti dalla disposizione e regolati con l'ordinanza commissariale n. 18/2024, non prevedendo ampliamenti numerici rispetto a quanto stabilito nella citata ordinanza commissariale, trova attuazione nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo a legislazione vigente.

Le modifiche recate dalla lettera h), numero 2), hanno carattere meramente procedurale, afferendo alle modalità con le quali attuare le procedure di reclutamento delle restanti 144 unità a tempo determinato ed operano, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili allo scopo a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche recate dalla lettera i) prevedono l'inserimento dei commi aggiuntivi da 8-*ter* a 8-*sexies*. Il nuovo comma aggiuntivo 8-*ter* prevede che a decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma 8-*bis* sia incrementato, con le medesime modalità, di un ulteriore contingente fino a un massimo di 25 unità, la cui articolazione interna è stata elaborata in proporzione alla precedente prevedendo 1 dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori. A tal fine è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed euro 376.523 per l'anno 2027, alla cui copertura si provvede nell'ambito delle risorse residue di cui al comma 8-*bis*.

Gli oneri sono quantificati come segue:

DOTAZIONE AGGIUNTIVA- 25 unità ex art. 20- <i>septies</i> , c.8- <i>ter</i> , schema di nuovo DL					
qualifica	EMILIA-ROMAGNA				
	numero	costo unitario	costo totale 2025 (+1,80%) 8 mesi	costo totale 2026 (+3,60 %)	costo totale 2027 (+5,40 %) 4 mesi
Dirigente	1	131.865,52 €	89.492,73 €	136.612,68 €	46.328,75 €
Funzionario	13	35.350,61 €	311.886,68 €	476.102,07 €	161.458,04 €
Istruttore	6	32.546,24 €	132.528,30 €	202.307,45 €	68.607,48 €
Oneri art. 2, c.3 OCS18/2024	19	5.000,00 €	63.333,33 €	95.000,00 €	31.666,67 €
Totali	20		597.241,05 €	910.022,19 €	308.060,94 €

qualifica	MARCHE				
	numero	costo unitario	costo totale 2025 (+1,80%) 8 mesi	costo totale 2026 (+3,60 %)	costo totale 2027 (+5,40 %) 4 mesi
Dirigente	0	- €	- €	- €	- €
Funzionario	2	35.350,61 €	47.982,57 €	73.246,47 €	24.839,70 €
Istruttore	1	32.546,24 €	22.088,05 €	33.717,91 €	11.434,58 €
Oneri art. 2, c.3 OCS18/2024	3	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €
Totali	3		80.070,62 €	121.964,38 €	41.274,28 €

qualifica	TOSCANA				
	numero	costo unitario	costo totale 2025 (+1,80%) 8 mesi	costo totale 2026 (+3,60 %)	costo totale 2027 (+5,40 %) 4 mesi
Dirigente	0	- €	- €	- €	- €
Funzionario	1	35.350,61 €	23.991,28 €	36.623,24 €	12.419,85 €
Istruttore	1	32.546,24 €	22.088,05 €	33.717,91 €	11.434,58 €
Oneri art. 2, c.3 OCS18/2024	2	5.000,00 €	6.666,67 €	10.000,00 €	3.333,33 €
Totali	2		52.746,00 €	80.341,14 €	27.187,76 €

qualifica	TOTALE			
	numero	costo totale 2025 (+1,80%) 8 mesi	costo totale 2026 (+3,60 %)	costo totale 2027 (+5,40 %) 4 mesi
Dirigente	1	89.492,73 €	136.612,68 €	46.328,75 €
Funzionario	16	383.860,53 €	585.971,77 €	198.717,58 €
Istruttore	8	176.704,40 €	269.743,26 €	91.476,64 €
Oneri art. 2, c.3 OCS18/2024	24	80.000,00 €	120.000,00 €	40.000,00 €
Totali	25	730.057,67 €	1.112.327,72 €	376.522,98 €

La seguente tabella espone il fabbisogno complessivo conseguente alle modifiche apportate dalle lettere h), numero 1) e i), limitatamente al comma aggiuntivo 8-*ter*.

Riepilogo effetti finanziari								2026		2027	
DOTAZIONE ORGANICA VIGENTE 250 Unità (articolo 6, comma 1, lettera h, punto 1) di cui:											
ONERI STIPENDIALI PERSONALE ASSUNTO (106 unità)								€ 923.881		€ 0	
ONERI ACCESSORI PERSONALE ASSUNTO (106 unità)								€ 213.850		€ 0	
ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON ANCORA ASSUNTO (144 unità)								€ 5.255.555		€ 5.255.555	
ONERI ACCESSORI PERSONALE NON ANCORA ASSUNTO (144 unità)								€ 530.000		€ 530.000	
DOTAZIONE ORGANICA 25 UNITA' AGGIUNTIVE (articolo 6, comma 1, lettera i) di cui:											
ONERI STIPENDIALI								€ 992.328		€ 336.523	
ONERI ACCESSORI								€ 120.000		€ 40.000	

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno			Indebitamento netto				
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	h.1)	Proroga delle assunzioni di personale a tempo determinato per il contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023	S C					6,2	5,3			6,2	5,3		
1	h.1)	Proroga delle assunzioni di personale a tempo determinato per il contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023 - effetti riflessi	E TC					3,0	2,5			3,0	2,5		
1	h.1)	Proroga delle assunzioni di personale a tempo determinato per il contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023 - oneri accessori	S C					0,7	0,5			0,7	0,5		
1	i)	Incremento di 25 unità (1 dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori) del contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023	S C					1,0	0,3			1,0	0,3		
1	i)	Incremento di 25 unità (1 dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori) del contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20-septies, c. 8-bis del D.L. 61/2023 - effetti riflessi	E TC					0,5	0,2			0,5	0,2		

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	i)	Incremento di 25 unità (1 dirigente, 16 funzionari e 8 istruttori) del contingente delle regioni e degli enti locali compresi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di cui all'art. 20- <i>septies</i> , c. 8- <i>bis</i> del D.L. 61/2023 - oneri accessori	S	C					0,1	0,0			0,1	0,0		
2		Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006	S	K					-4,6	-3,5			-4,6	-3,5		

Al riguardo, in merito alle disposizioni contenute dalla lettera a) alla lettera g), tenuto conto del loro carattere organizzativo, ordinamentale e procedurale, così come confermato dalla RT, non si formulano osservazioni.

In merito alle modifiche recate dalla lettera h), si osserva che rispetto alla proroga delle facoltà assunzionali dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027, la RT si limita ad affermare che non essendoci ampliamenti numerici, la proroga trova attuazione nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, andrebbe fornita una quantificazione degli oneri per la proroga della facoltà, già riconosciuta agli enti locali sino al 2025 e differita sino al 2027, ed estesa - con la norma in esame - anche alle regioni interessate, di avvalersi di contratti a t.d. previsti dal comma 8-*bis* dell'articolo 20-*septies* del decreto-legge n. 61/2023. Andrebbero inoltre fornite informazioni circa le risorse disponibili.

Per i profili di quantificazione della lettera i), dal momento che la RT fornisce il quadro di calcolo degli oneri complessivi lordi annui per le annualità del triennio 2025-2027 e a decorrere da tale esercizio, distintamente per le tre regioni interessate e per i relativi profili di inquadramento, comprensivi degli aggiornamenti contrattuali previsti per il triennio 2025-2027 (5,4%), si conferma la sostanziale prudenzialità delle stime effettuate⁶; andrebbero comunque forniti elementi di dettaglio in ordine alle distinte

⁶ Con riferimento alla Regione Emilia Romagna, la retribuzione media annua linda riferita ad una posizione dirigenziale (unica) fornita dal Conto Annuale della R.G.S. per il comparto Regioni ed enti locali, aggiornato al 2022, è di 107.437 euro, annui, di cui 48.868 euro di componenti del t.e. fondamentale (Tabellare, I.I.S., R.I.A.) e 58.569 euro di componenti accessorie (Straordinario, indennità fisse e altre indennità). La retribuzione media annua linda riferita ad un funzionario della medesima regione indicata dal Conto Annuale della R.G.S., aggiornato al 2022, è di 38.806 euro annui, di cui 28.7872 euro annui di componenti del t.e. fondamentale (Tabellare, I.I.S., R.I.A.) e 10.024 euro di componenti accessorie (Straordinario, indennità fisse e altre indennità.). La retribuzione media annua linda riferita ad un istruttore della medesima regione indicata dal Conto Annuale della R.G.S., aggiornato al 2022, è di 29.967 euro annui, di cui 23.438 euro annui di componenti del t.e. fondamentale (Tabellare, I.I.S., R.I.A.) e 6.538 euro di componenti accessorie (Straordinario, indennità fisse e altre indennità.). Per la Toscana la retribuzione media annua linda riferita ad un funzionario indicata dal Conto Annuale della R.G.S., aggiornato al 2022, è di 40.709 euro annui, di cui 29.964 euro annui di componenti del t.e. fondamentale (Tabellare, I.I.S., R.I.A.) e 10.745 euro di componenti accessorie (Straordinario, indennità fisse e altre indennità.). La retribuzione media annua linda riferita ad un istruttore della medesima regione indicata dal Conto Annuale della R.G.S., aggiornato al 2022, è di 30.291 euro annui, di cui 23.129 euro annui di componenti del t.e. fondamentale (Tabellare, I.I.S., R.I.A.) e 7.162 euro di componenti accessorie

componenti retributive considerate a titolo di trattamento accessorio come disciplinate dai contratti integrativi in vigore presso le Regioni interessate⁷, in aggiunta ai prospetti di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2020 del Dipartimento della R.G.S.

Nulla da osservare per i profili di copertura finanziaria riguardanti il comma 2, considerato che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente reca le necessarie disponibilità⁸. Poiché le risorse presenti sul Fondo sono classificate di natura capitale e gli oneri a cui si fa fronte sono di natura corrente, si osserva che tale tipologia di copertura determina una dequalificazione della spesa.

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l'accelerazione e il completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica)

La norma reca una serie di modifiche all'articolo 20-octies del decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di accelerare e completare gli interventi urgenti per ricostruzione pubblica per le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 e nei mesi di settembre e ottobre 2024.

In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 al fine di dare priorità per beneficiare dei contributi previsti agli interventi urgenti. Inoltre, si estende la possibilità di utilizzare i contributi non solo per interventi di ripristino e ricostruzione, ma anche per ridurre il rischio idraulico o idrogeologico nelle aree colpite, sempre che ci sia un chiaro nesso di causalità con gli eventi alluvionali.

La lettera b) modifica il comma 2 al fine di prevede l'approvazione, nel limite delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti emanati dal Commissario straordinario, di un Piano speciale di ricostruzione, che contenga gli interventi urgenti previsti sulla base delle priorità definite dai sub-commissari. Il Piano può essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo.

La lettera c) modifica il comma 4, al fine di stabilire che il Commissario straordinario approva gli interventi, in luogo dei piani previgenti, al fine di rendere più flessibile l'azione di ricostruzione, senza più il vincolo derivante dall'approvazione di un piano statico e dal rispetto di termini temporali previgenti indicati. Vengono consentiti, poi, aggiornamenti e rimodulazioni degli interventi, in funzione delle risorse effettivamente impiegate, in particolare, al fine del riutilizzo di economie di stanziamento al termine delle opere.

Inoltre, viene introdotta la possibilità di prevedere un quadro derogatorio speciale per gli interventi ritenuti prioritari.

(Straordinario, indennità fisse e altre indennità.). Per le Marche la retribuzione media annua lorda riferita ad un funzionario indicata dal Conto Annuale della R.G.S., aggiornato al 2022, è di 38.692 euro annui, di cui 29.396 euro annui di componenti del t.e. fondamentale (Tabellare, I.I.S., R.I.A.) e 9.296 euro di componenti accessorie (Straordinario, indennità fisse e altre indennità.). La retribuzione media annua lorda riferita ad un istruttore della medesima regione indicata dal Conto Annuale della R.G.S., aggiornato al 2022, è di 27.142 euro annui, di cui 22.367 euro annui di componenti del t.e. fondamentale (Tabellare, I.I.S., R.I.A.) e 4.765 euro di componenti accessorie (Straordinario, indennità fisse e altre indennità.).

⁷ In ordine alla disciplina delle componenti retributive accessorie si segnalano: il contratto integrativo del personale dirigenziale e non dirigenziale sottoscritto dalla Regione Emilia Romagna il 25 giugno 2024; quello sottoscritto dalla Regione Marche il 18 marzo 2025 e il 18 dicembre 2024; quello sottoscritto dalla Regione Toscana, per il personale dirigenziale e non, il 30 luglio 2024 e il 30 dicembre 2024.

⁸ Cap. 7593, che reca una dotazione di circa 268 milioni di euro per l'esercizio 2026.

La lettera d) sostituisce il comma 5, al fine di affidare ai soggetti attuatori la responsabilità dell'attuazione degli interventi, facendo ricorso a facoltà derogatorie e misure di risoluzione dei dissensi.

La lettera e) modifica il comma 6, prevedendo le modalità di concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti attuatori, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, secondo ordinanze emanate dal Commissario straordinario, includendo l'uso di acconti, stati di avanzamento (SAL), e saldo finale, con la possibilità di utilizzare autocertificazioni. Si disciplina inoltre la procedura nel caso in cui all'adozione del provvedimento e all'erogazione delle risorse provveda il Presidente della regione territorialmente interessata, in qualità di sub-commissario.

Inoltre, si interviene al fine di rimuovere dalla norma previgente la specificità dei piani stralcio per determinati interventi, optando per una gestione degli interventi più agile, aventi ad oggetto anche le sole attività di progettazione. In conseguenza delle suddette modifiche, la lettera f) abroga il comma 8 che prevedeva, dopo l'adozione del decreto di concessione del contributo, la trasmissione da parte del Commissario straordinario dei progetti esecutivi ai soggetti attuatori, al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

La lettera g) modifica il comma 9 al fine di introdurre, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici, la interoperabilità automatica con ISPRA, per il monitoraggio dei finanziamenti.

La lettera h) modifica il comma 10, al fine di prevedere, per le procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati, la riduzione fino alla metà dei termini procedurali amministrativi (termini relativi alla procedura per l'indizione della Conferenza di servizi, per la stipula degli accordi tra amministrazioni, e per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)).

La lettera i) inserisce il comma 10-*bis*, al fine di stabilire che per l'attuazione degli interventi rientranti nelle tipologie previste nelle convenzioni con gli imprenditori agricoli, per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico, come indicate all'articolo 15, comma 1, del D. Lgs. 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), i soggetti attuatori possono provvedere, nei limiti di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.

La lettera l) modifica il comma 11 che disciplina la procedura per il superamento da parte del Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, dei casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato. In particolare, si opera una decentralizzazione della gestione dei dissensi, per cui, in caso di dissenso, è il soggetto attuatore (e non più esclusivamente il Commissario straordinario) a segnalare la problematica al Presidente della Regione territorialmente competente, il quale agisce come sub-commissario per risolvere il conflitto.

La lettera m) abroga il comma 12 che disciplina la nomina eventuale di un commissario ad acta da parte del Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo previsto al comma 11, individuato nel Commissario straordinario.

La lettera n) modifica il comma 13, al fine di precisare il ruolo dei Commissari coinvolti nella gestione del dissesto idrogeologico, specificando che non si tratta di Commissari straordinari generici, ma di Commissari di Governo (cioè Presidenti di regione, in base all'art. 10, comma 1 del D.L. 91/2014) che operano nel contesto di interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico.

La lettera o) aggiorna la rubrica dell'articolo 20-*octies* al fine di considerare le modifiche introdotte.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che:

- la modifica recata dalla lettera a) avviene nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le disposizioni contenute nelle lettere da b) a h) e da l) a o), hanno tutte contenuto ordinamentale o procedurale e non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando fermi gli importi delle risorse disponibili allo scopo e costituenti espresso limite alla programmazione di interventi o attività nel settore della ricostruzione pubblica. In particolare, per quanto riguarda la lettera g), in linea tecnica, la realizzazione dell'interoperabilità non richiede attività specifiche o interventi onerosi sui sistemi in essere e, conseguentemente non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le disposizioni contenute nella lettera i), infine, nel consentire di operare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fermi restando i limiti di importo specificati al comma 3 del medesimo articolo, promuovono l'esecuzione di prestazioni coerenti con la vocazione produttiva del territorio, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto integra, semplicemente, una modalità esecutiva già esistente nel quadro dell'azione straordinaria volta alla ricostruzione pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT, del carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni e della rassicurazione che la realizzazione dell'interoperabilità automatica con ISPRA non richiede attività specifiche o interventi onerosi sui sistemi in essere. Ciò premesso, andrebbe unicamente confermato che le modifiche apportate - essendo finalizzate all'accelerazione e al completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica, nonché alla rimodulazione degli interventi e delle risorse stanziate allo scopo - pur avvenendo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, non determinino comunque una accelerazione della spesa tale da incidere in misura differente sui saldi di finanza pubblica rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente.

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 relative all'attività dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica)

La norma reca modifiche all'articolo 20-novies del decreto-legge n. 61 del 2023 inerente alla disciplina delle funzioni dei soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione pubblica nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 e nei mesi di settembre e ottobre 2024.

In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 di elencazione dei soggetti attuatori per la ricostruzione pubblica (Regioni, Ministeri, Agenzia del demanio, Diocesi, Università). La modifica è

volta a dare priorità agli interventi “urgenti” di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali. Si introduce, inoltre, il riferimento ai commi 2 e 4 dell’art. 20-octies del decreto-legge n. 61 del 2023, al fine di precisare che i soggetti attuatori operano nell’ambito degli interventi contenuti nel Piano speciale di ricostruzione, approvato dal Commissario straordinario. Si stabilisce poi il principio di titolarità ordinaria dell’opera come criterio guida per l’individuazione dei soggetti attuatori.

La lettera b) modifica il comma 2 che reca la delega da parte delle Regioni verso altri enti (comuni, consorzi, ecc.), per la realizzazione degli interventi di competenza. La novella destina fino allo 0,5% del contributo previsto al rafforzamento della capacità operativa dell’ente locale o della struttura regionale individuata come soggetto attuatore, per accelerare l’attuazione degli interventi, mediante il finanziamento di funzioni tecniche di supporto.

La lettera c) modifica il comma 2-bis che consente al Commissario straordinario di individuare per l’attuazione degli interventi ulteriori soggetti attuatori, tra cui amministrazioni centrali, enti pubblici economici, soggetti in house, ASL, istituzioni AFAM. La modifica chiarisce che le nomine di questi soggetti riguardano esclusivamente l’attuazione di interventi urgenti.

La lettera d) modifica il comma 2-ter che regola le attività svolte da organismi in house e società controllate tramite convenzioni. La novella prevede che tali accordi possano avvenire anche tramite atti aggiuntivi alle convenzioni già sottoscritte, al fine di adeguarle all’evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all’uopo disponibili a legislazione vigente.

La lettera e) modifica il comma 3 che disciplina gli interventi affidati ad ANAS S.p.A., quale soggetto attuatore, sulla base dei piani approvati dal Commissario in materia di infrastrutture stradali danneggiate. La modifica elimina il rinvio ai piani di ricostruzione previgenti e si connette in modo più diretto l’intervento di ANAS ai provvedimenti commissariali per l’approvazione del Piano speciale di ricostruzione.

La lettera f) inserisce il comma 3.1 consentendo ad ANAS S.p.A. di utilizzare accordi quadro già in essere per la selezione degli operatori economici. In particolare, per gli appalti previsti relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale e di quelli rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, la selezione degli operatori economici da parte della società ANAS S.p.a. può avvenire anche nell’ambito degli accordi quadro (indicati all’articolo 59 del Codice dei contratti pubblici – D. Lgs. n. 36 del 2023) conclusi dalla società ANAS S.p.a. e ancora efficaci alla data dell’affidamento.

La lettera g) modifica il comma 3-bis che regola il ruolo di RFI S.p.A. per la ricostruzione di impianti ferroviari danneggiati. In particolare, la norma previgente stabilisce che tali interventi sono attuati dalla società RFI S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, secondo quanto indicato dal piano per le infrastrutture ferroviarie, per una spesa nel limite di 255 milioni, come previsto dall’articolo 20-octies, comma 2, lettera e), sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario. La modifica in esame introduce, in luogo del citato piano, il richiamo ai provvedimenti commissariali di approvazione del piano speciale di ricostruzione. Si aggiorna, inoltre, il riferimento alla convenzione quadro stipulata in data 23 dicembre 2024; si riporta, poi, il previsto limite massimo di spesa pari a 255 milioni di euro IVA inclusa. Si aggiunge, inoltre, la previsione che eventuali atti aggiuntivi alla citata convenzione quadro, comunque entro il limite delle risorse finanziarie previste, disciplinino gli ulteriori interventi affidati alla società RFI S.p.A., i relativi oneri finanziari e le modalità di rendicontazione e monitoraggio, nonché gli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi, non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della società RFI S.p.A., con comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Di tali interventi è data evidenza nei contratti di programma stipulati tra la società RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La lettera h) modifica il comma 6 che attribuisce al Commissario la facoltà di avvalersi della Struttura per la progettazione di beni pubblici, indicata all’articolo 1, commi 162 e ss. della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018), previa stipulazione di una convenzione e senza oneri per le prestazioni rese, per la

progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi alluvionali, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura. La modifica prevede, per la stipula della convenzione di supporto progettuale per gli interventi sugli immobili pubblici danneggiati, l'utilizzo delle risorse del comma 8 dell'art. 20-ter dedicate alla stipula delle convenzioni di funzionamento attivate dal Commissario straordinario per l'espletamento delle funzioni attribuite.

La lettera i) modifica la Rubrica dell'articolo 20-novies al fine di tener conto delle modifiche intervenute.

La RT, oltre a ribadire il contenuto delle novelle, afferma che:

- le disposizioni contenute nelle lettere a), c), e) e i) hanno carattere ordinamentale o procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le disposizioni contenute nelle lettere b), f) e g) trovano attuazione entro il limite delle risorse finanziarie disponibili allo scopo a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le previsioni contenute nelle lettere d) e h), infine, saranno attuate mediante convenzioni da sottoscriversi ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 8. Per gli atti aggiuntivi relativi alle convenzioni sottoscritte con i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica, ove comportanti oneri finanziari, e per la convenzione di avvalimento della Struttura di progettazione di cui alla legge n. 145/2018, si provvede nel limite delle risorse già stanziate a legislazione vigente e finalizzate alle convenzioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, al fine di valutare la sostenibilità finanziaria delle misure implementate dalla norma in esame, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di dettaglio circa l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente da destinare alle nuove finalità e fornite rassicurazioni sull'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle altre finalità già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In particolare, ci si riferisce:

- alla novella che destina fino allo 0,5% del contributo previsto al rafforzamento della capacità operativa dell'ente locale o della struttura regionale individuata come soggetto attuatore;
- alla stipula di atti aggiuntivi alle convenzioni già sottoscritte, al fine di adeguarle all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze;
- alla stipula di eventuali atti aggiuntivi alla convenzione quadro sottoscritta da RFI S.p.A. con il Commissario straordinario;
- alla stipula della convenzione di supporto progettuale per gli interventi sugli immobili pubblici danneggiati, mediante l'utilizzo delle risorse del comma 8 dell'art. 20-ter dedicate alla stipula delle convenzioni di funzionamento attivate

dal Commissario straordinario per l'espletamento delle funzioni attribuite. Relativamente a tale previsione di utilizzo delle risorse del comma 8 dell'articolo 20-ter, si segnala che anche gli articoli 2, 3 e 9 del presente provvedimento ne prevedono l'utilizzo, per cui appare ancora più evidente fornire gli opportuni chiarimenti circa l'idoneità delle risorse disponibili ai predetti scopi.

Articolo 9, c.1 cpv. 20-novies.1

(*Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e per il sostegno del lavoro in agricoltura*)

La norma introduce al decreto-legge n. 61 del 2023 l'articolo 20-novies.1 disciplinante il Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico.

In particolare, il comma 1 dell'art. 20-novies.1 dispone che, con apposito decreto, si provvede all'individuazione e al riparto delle risorse finanziarie previste dal comma 4 (pari a 1 miliardo di euro) per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Il predetto decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dall'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il 31 maggio 2026, sentita la Cabina di coordinamento. Esso è comunicato ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.

Il Commissario, per la definizione della proposta, si avvale delle autorità di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 20-ter, comma 8⁹, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e di quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2016 (recante “Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”).

Il comma 2 prevede che ciascuno dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, formuli al Ministro dell'ambiente e al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, entro il 30 ottobre 2026 ed entro il 30 ottobre 2032, una proposta degli interventi da attuare nei successivi 6 anni in relazione ai territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e del settembre-ottobre 2024 di rispettiva competenza, nei limiti delle risorse disponibili per effetto del riparto di cui al comma 1, nonché tenuto conto di una valutazione di priorità e dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino.

Il comma 3 stabilisce che entro 60 giorni dalla formulazione della proposta, con apposito DPCM, si provveda all'approvazione, per stralci della durata di 6 anni, di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico (PSIRRII) nei territori in questione, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 4 e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento della pianificazione di bacino e di quanto stabilito dall'art. 20-novies.1.

Il comma 4 dispone che una quota del “Fondo per la ricostruzione” di cui all'articolo 1, comma 644 della legge di bilancio 2025, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, sia destinata, con le modalità previste dalla medesima legge, all'attuazione del PSIRRII. Nei decreti di approvazione degli stralci sessennali del PSIRRII sono individuati i cronoprogrammi degli interventi e sono regolate le relative modalità di monitoraggio e di esecuzione, nonché le modalità per l'eventuale

⁹ Il comma 8 dell'art. 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023 prevede che, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di una serie di soggetti, sulla base di apposite convenzioni. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione di tali convenzioni, lo stesso comma autorizza la spesa nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

rimodulazione in corso d'opera degli interventi approvati, anche al fine di ottimizzare l'impiego delle relative risorse finanziarie.

Il comma 5 dispone che all'attuazione degli interventi contenuti negli stralci sessennali di cui al comma 3 provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. A tal fine viene previsto il trasferimento nelle contabilità speciali intestate a tali commissari delle risorse ripartite dal comma 1.

Il comma 6 dispone che su proposta dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, possono essere individuati e attuati con le procedure e modalità di cui al comma 3 e all'articolo 20-*octies*, comma 10, anche interventi già finanziati a valere su altre fonti di finanziamento, purché coerenti con le finalità del programma, previa intesa con i Ministeri competenti.

La RT con riferimento all'articolo 20-*novies*.1 ribadisce il contenuto della norma.

La Relazione illustrativa afferma che l'esigenza di definire un programma pluriennale discende dall'eccezionale impatto degli eventi calamitosi verificatisi. Le necessità di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, strettamente connesse alle condizioni morfologiche dei territori interessati e aggravate dagli effetti del cambiamento climatico cui vanno ricondotte le alte frequenze di fenomeni meteorici eccezionali, richiedono, infatti, un'azione massiccia e coordinata, da sviluppare in modo armonico con la definizione e il costante allineamento ed aggiornamento delle misure di tutela contenute nella pianificazione di bacino distrettuale. Tale esigenza implica necessariamente un orizzonte temporale pluriennale, coerente con la complessità tecnica delle opere da realizzare, con la capacità tecnico-amministrativa delle strutture pubbliche responsabili, a vario titolo, dell'attuazione degli interventi, cui è dedicato il successivo articolo 20-*novies*.2, e con l'effettiva capacità operativa del sistema delle imprese coinvolte.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito all'attuazione del PSIRRII mediante una quota del “Fondo per la ricostruzione” di cui all'articolo 1, comma 644, della legge di bilancio 2025, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, si osserva che la norma non espone gli importi delle risorse finanziarie a ciò destinate nelle singole annualità, lasciando che tale individuazione sia affidata ad un successivo decreto previsto dal comma 1 dell'articolo 20-*novies*.1. Sul punto, al fine di circoscrivere l'onere complessivo a quanto indicato dalla presente norma, anche indicando come tale importo si distribuisca nei diversi esercizi finanziari interessati, andrebbe valutata l'opportunità di specificare lo sviluppo dell'onere per l'attuazione del PSIRRII nelle varie annualità e delle relative risorse finanziarie da utilizzare a copertura.

Inoltre, andrebbe assicurato che nessun pregiudizio sia recato alle altre finalità previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 1, comma 644, della legge n. 207 del 2024¹⁰.

Ulteriore rassicurazione andrebbe poi fornita relativamente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui all’articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023, che autorizza una spesa nel limite di 11 milioni per l’anno 2023 e di 10 milioni per l’anno 2024 per l’attuazione delle convenzioni tra il Commissario straordinario e una serie di soggetti per l’avvalimento di questi ultimi. A tal fine si ricorda che le predette risorse sono oggetto di numerosi utilizzi nel presente provvedimento (articolo 2, 3, 8) e che, quindi, al fine di valutarne la consistenza e l’idoneità al complesso delle finalizzazioni, appare opportuno che siano fornite le specifiche informazioni a supporto.

Articolo 9, c. 1, cpv 20-novies.2

(Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e per il sostegno del lavoro in agricoltura)

La norma introduce al decreto-legge n. 61 del 2023 l’articolo 20-novies.2, disciplinante misure per il consolidamento della capacità operativa territoriale necessaria per l’implementazione del programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico.

In particolare, il comma 1 dell’art. 20-novies.2 stabilisce che – allo scopo di garantire la continuità della capacità operativa necessaria per l’implementazione del PSIRRII – le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana possano individuare, nell’ambito della propria struttura e secondo il proprio ordinamento, articolazioni organizzative finalizzate a supportare l’esercizio delle funzioni dei rispettivi presidenti, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, costituite da personale già in servizio, a tempo determinato o indeterminato, presso l’ente o le sue agenzie, anche nell’ambito delle strutture eventualmente costituite a supporto:

- a) dei Commissari nominati per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI);
- b) dei Commissari per la ricostruzione dei sismi 2012 e 2016;
- c) dei presidenti delle regioni nominati commissari delegati a seguito di emergenze di protezione civile.

Il comma 2 dispone che – fermi restando, per l’eventuale personale a tempo determinato già in servizio di cui al comma 1, lettere a), b) e c), gli attuali termini di scadenza dei contratti in essere e, comunque, nel rispetto del termine massimo di 36 mesi di durata dei contratti a tempo determinato – per il personale a tempo determinato di cui al presente articolo 20.novies.2, il termine per la stabilizzazione (previsto dall’art. 3, comma 5, del D.L. 44/2023) è prorogato dal 31 dicembre 2026 fino al 31 dicembre 2028, fermo restando il possesso dei requisiti ivi previsti per l’accesso alla procedura di reclutamento.

La norma consente inoltre la concessione di compensi aggiuntivi al personale in servizio nelle articolazioni organizzative previste dal comma 1. Viene infatti stabilito che a tale personale, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

¹⁰ Si ricorda che il citato comma 644 della legge 207/2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l’anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.

a) quanto al personale non dirigenziale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di 50 ore mensili *pro-capite*;

b) quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva nazionale dell'area e del comparto di appartenenza per il periodo di impiego, una indennità mensile non superiore al 30% della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.

Il comma 3 autorizza, per le attività di cui al comma 2, la spesa complessiva di 30 milioni di euro (2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038), che viene ripartita tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella medesima misura percentuale individuata con il riparto previsto dall'art. 20-novies.1, comma 1. La norma prevede inoltre che alla disciplina delle modalità di assegnazione e trasferimento alle tre regioni delle risorse di cui al presente comma si dispone con i provvedimenti di cui all'articolo 20-novies.1, comma 3.

Il comma 4 disciplina la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, disponendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili previsto dall'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme effetti in conto maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti, come segue:

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno			Indebitamento netto			(milioni di euro)		
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
	1 Consolidamento capacità territoriale	S	C			2,5	2,5			2,5	2,5			2,5	2,5	
1	Consolidamento capacità territoriale	E	T/C			1,2	1,2			1,2	1,2			1,2	1,2	
1	Riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C			-2,5	-2,5			-2,5	-2,5			-2,5	-2,5	

Al riguardo, va evidenziato che le disposizioni riconoscono la mera possibilità, nei limiti delle risorse finanziarie presso le Amministrazioni regionali in questione, del riconoscimento di emolumenti retributivi aggiuntivi destinati al personale che sia assegnato ad articolazioni organizzative finalizzate a supportare i presidenti di regione nella qualità di commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Posto che è autorizzata una spesa di 2,5 milioni di euro annui dal 2027 al 2038, andrebbero forniti elementi informativi utili a ricostruire il procedimento di quantificazione, con riferimento alle ore di lavoro straordinario previste per il personale

non dirigenziale¹¹ e all’indennità per le posizioni dirigenziali e di elevata professionalità (nel limite massimo del 30 per cento della retribuzione mensile di posizione)¹².

Quanto alla copertura sul Fondo esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014, si conferma la disponibilità delle risorse occorrenti¹³.

Circa lo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero richiesti i quadri di computo degli effetti indotti, con l’indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.

Articolo 9, commi 2 e 3

(Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e per il sostegno del lavoro in agricoltura)

Il comma 2, inserendo il comma 1-bis nell’articolo 2 del decreto-legge n. 63 del 2024, stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 (che prevede un regime di aiuti a favore dei datori di lavoro operanti nel settore agricolo, localizzati nelle aree colpite dalle alluvioni a partire dal 1° maggio 2023, come indicato nell’allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 2023. Tale aiuto consiste in uno sgravio pari al 68% dei premi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il personale dipendente, applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Per finanziare questa misura, sono stati destinati 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025), previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, si applicano ai datori di lavoro agricoli di cui all’articolo 2 della legge n. 240 del 1984, e all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, che siano

¹¹ Con riferimento al personale non dirigenziale il vigente CCNL “Funzioni Locali”, ai commi 3-5 dell’articolo 42, stabilisce che ”per esigenze eccezionali - debitamente motivate riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico - il limite massimo individuale previsto dall’art. 14 del CCNL del 1.4.1999 (Risorse lavoro straordinario) può essere elevato in sede di contrattazione integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14 (Risorse lavoro straordinario)”. La misura oraria dei compensi è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione mensile di cui all’art. 74, comma 2, lett. b) (Nozione di retribuzione) incrementata del rateo della 13^a mensilità. La maggiorazione è pari: al 15% per il lavoro straordinario diurno; al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo); al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo. È stabilito che la prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non possa, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore. L’articolo 15 del CCI 2024 relativo al personale delle aree non dirigenziali della regione Emilia Romagna stabilisce che le risorse “non utilizzate nell’anno di competenza saranno destinate prioritariamente per far fronte agli oneri straordinari della retribuzione accessoria” e che “le risorse stabili non utilizzate nel corso dell’esercizio sono portate in aumento delle disponibilità per la contrattazione dell’esercizio successivo”. Il contratto prevede specifiche indennità per le posizioni lavorative di elevata qualificazione professionale. Analoghe disposizioni sono previste anche nell’ambito della CCI della Regione Marche e della Regione Toscana. Cfr. ARAN, CCNL 2019/2021, articolo 42; Regione Emilia Romagna, sito [internet](#), “Amministrazione Trasparente”, sez. “Contrattazione collettiva personale, C.C.I. e Relazione tecnico - finanziaria, pagina 25; Regione Marche, sito [internet](#), “Amministrazione trasparente”, sez. “Contratto Decentrato” 2024 e Relazione tecnico -finanziaria, pagina 15; Regione Toscana, sito [internet](#), “Amministrazione trasparente”, sez. “CCI” 2024 e Relazione tecnico -finanziaria, pagina 2.

¹² I valori minimi e massimi a regime della retribuzione di posizione (articolo 54, c. 6, CCNL del 17.12.2020 “Funzioni Locali” Area II) sono stati rideterminati nel valore minimo di euro 12.722,67 e nel valore massimo di euro 46.292,37 annui variabili in relazione al tipo di incarico.

¹³ Capitolo 3076 iscritto nello stato di previsione del MEF. La dotazione del capitolo ai sensi della legislazione vigente indicata al 13 maggio 2025 è pari rispettivamente a 80,1 milioni di euro nel 2027 e a 58,7 milioni di euro nel 2028. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, Monitoraggi autorizzazioni di spesa/capitoli, stato di previsione del MEF, al 13 maggio 2025.

qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE¹⁴, operanti nelle zone agricole di cui al citato allegato 1 al decreto-legge n. 61 del 2023. A tal fine, l'INPS, in sede di tariffazione della contribuzione dovuta in relazione alle scadenze trimestrali dell'anno 2025, riconosce sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro come sopra individuati un importo a credito determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 30,5 milioni di euro per l'anno 2025:

a) quanto a 27,65 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge n. 48 del 2023 (relativa al Supporto per la formazione e il lavoro), con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9;

b) quanto a 2,85 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024 (si tratta delle risorse stanziate per finanziare la versione originaria della misura ora estesa).

La RT ribadisce che le disposizioni introducono benefici di carattere contributivo per i datori di lavoro agricoli operanti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.

Il nuovo comma 1-*bis* estende infatti l'agevolazione sopra descritta ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, purché preventivamente autorizzati della Commissione europea, potendo superare l'importo di 280.000 euro previsto dal quadro temporaneo di crisi e transizione.

Dagli archivi dell'INPS relativi alla concessione dello sgravio del 68% dei premi e dei contributi limitatamente ai primi 3 trimestri di competenza del 2024 e ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese per i quali è stata operata una decurtazione del valore dell'esonero, si è potuto stimare un importo dell'agevolazione su base annua pari a 30,5 milioni di euro afferenti a 32 aziende con circa 25.000 lavoratori.

Pertanto, le minori entrate per 30,5 milioni di euro per l'anno 2025 ascrivibili alla modifica in esame sono solo in parte compensate delle disponibilità residue (67,45 - 64,6 milioni di euro), pari a 2,85 milioni di euro, di cui si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

L'onere residuo (27,65 milioni di euro per l'anno 2025) trova copertura nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023 (relativa al finanziamento del Supporto per

¹⁴ Si tratta delle imprese cooperative e i loro consorzi: che operino nell'ambito della trasformazione, manipolazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci (prodotti ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali) e che siano inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura; o che forniscano prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico nell'attività agricola, "ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge" (tali cooperative e consorzi sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura). Nell'ambito di tali categorie, i soggetti interessati dalla novella sono quelli che rientrano nella nozione di media impresa o in quella di grande impresa, in base alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese; tali soggetti, in relazione alla loro dimensione, possono non aver fruito in misura integrale della riduzione transitoria in oggetto.

la formazione e il lavoro), con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 9, che presenta le necessarie disponibilità, sulla base dell'attività di monitoraggio e dei conseguenti prevedibili andamenti prospettici, senza compromissione dei relativi benefici.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				(milioni di euro)				
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
2		Estensione della agevolazione ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese, attraverso il riconoscimento sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro di un importo a credito pari all'agevolazione riconosciuta dall'art. 2, c. 1 del D.L. 63/2024 e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024	E	CO					-30,5				-30,5								
2		Estensione della agevolazione ai datori di lavoro agricoli qualificati come medie e grandi imprese, attraverso il riconoscimento sull'estratto conto aziendale dei datori di lavoro di un importo a credito pari all'agevolazione riconosciuta dall'art. 2, c. 1 del D.L. 63/2024 e calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta per i trimestri di competenza dell'anno 2024	S	C	30,5																
3	a)	Riduzione delle risorse destinate all'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'art. 13, c. 9, lett. a) del D. L. 48/2023	S	C	-27,7				-27,7				-27,7								
3	b)	Versamento all'entrata del bilancio delle Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il sostegno del lavoro in agricoltura ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D. L. 63/2024	E	EXT	2,9																

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
					2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	
3	b)	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte nel 2025, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il sostegno del lavoro in agricoltura ai sensi dell'art. 2, c. 1, del D. L. 63/2024	E	CO					2,9				2,9				

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce sufficienti elementi di valutazione per verificare la quantificazione indicata, limitandosi a riportare il dato relativo alla platea di lavoratori coinvolti. Si può infatti soltanto ipotizzare, sulla base dei dati relativi alla disposizione originaria e del tiraggio registrato (leggermente inferiore alle previsioni), che la RT presupponga un monte retributivo (aggiuntivo rispetto alla quota eventualmente già beneficiaria dello sconto) di circa 122 milioni di euro per i dipendenti in questione, stimati pari a circa 25.000 unità. Verrebbe implicata, pertanto, una retribuzione media (aggiuntiva) di quasi 5.000 euro annui.

Sarebbe quindi opportuna un'indicazione circa l'origine della stima e degli elementi di calcolo a suo fondamento, eventualmente confermando la ricostruzione appena proposta.

Nulla da osservare in merito all'ascrizione degli effetti per intero all'anno corrente. La scelta di non considerare gli effetti di maggior gettito fiscale correlati alla riduzione contributiva appare estremamente prudenziale e conduce ad una chiara sovrastima dell'onere complessivo, sulla base dei dati forniti o comunque presupposti.

Preso atto, per i profili di copertura, del lieve margine fornito dallo stanziamento previsto per la versione originaria della misura in esame, rivelatosi leggermente sovradimensionato rispetto alle effettive necessità, si rappresenta, circa l'utilizzo di 27,65 milioni di euro riducendo l'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del SFL, che i dati disponibili nell'ultimo *report* pubblicato¹⁵, relativi agli ultimi mesi del 2024, attestano una sostanziale stabilizzazione dell'onere per tale istituto (in relazione a quasi 70.000 beneficiari mensili) nella misura di circa 24-25 milioni di euro mensili. Atteso che prima del presente provvedimento tale autorizzazione di spesa per il 2025 ammontava a circa 576 milioni di euro, la sua riduzione a circa 548,35 milioni non dovrebbe compromettere il soddisfacimento delle esigenze ragionevolmente prevedibili nel 2025 per il SFL, allo stato stimabili in non più di 300 milioni (25 mln x 12 mesi).

Non vi sono pertanto rilievi sui profili di copertura.

¹⁵ V. *Report* al 30 gennaio 2025, raggiungibile al seguente link: <https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/dati-analisi-bilanci/osservatori-statistici/osservatorio-adi-sfl/Appendice%20Statistica%20ADI%20SFL%20Gennaio%202025.pdf>

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

La norma reca modifiche all'articolo 20-decies del decreto-legge n. 61 del 2023 inerente alla disciplina relativa al trattamento e al trasporto dei materiali derivanti dall'alluvione del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, finalizzate in particolare a regolare l'approvazione, la rimodulazione e l'ampliamento del piano per la gestione dei materiali di cui trattasi.

Nello specifico, la lettera a) integra il comma 1 che prevede che il Commissario straordinario approvi il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dal processo di ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati sulla base delle ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 1 del 2018. La modifica stabilisce che, qualora nell'ambito del territorio colpito di una delle regioni interessate le esigenze risultino integralmente fronteggiate nell'ambito dei richiamati interventi, non si dà luogo all'approvazione del piano in questione.

La lettera b) inserisce il comma 2-bis in base al quale:

- il piano per la gestione dei materiali succitato può operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformità alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facoltà derogatorie previste dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono efficaci, nei territori interessati, fino al termine dell'incarico commissoriale (31 maggio 2026).

La lettera c) introduce i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, al fine di estendere la pianificazione relativa alla gestione dei materiali in questione anche agli eventi indicati all'articolo 20-bis, comma 1-bis, vale a dire gli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024.

In particolare, il comma 12-bis prevede che il Commissario straordinario avvalendosi, in relazione a ciascun ambito regionale, del sub-commissario e del soggetto regionale costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, provveda, entro il 31 agosto 2025, alla ricognizione:

- degli ulteriori fabbisogni derivanti dall'estensione succitata, cioè dall'applicazione dell'art. 20-decies agli eventi verificatisi in Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024;
- delle eventuali esigenze di rimodulazione dei piani già adottati, tenendo conto degli interventi finanziati con le ordinanze di protezione civile e degli eventuali risarcimenti assicurativi allo scopo intercorsi.

Il comma 12-ter dispone che, a seguito della citata ricognizione, il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, provvede, con una o più ordinanze commissariali:

- all'approvazione di un nuovo piano per gli eventi alluvionali del 2024 succitati;
- all'aggiornamento dei piani già adottati.

In base al nuovo comma 12-quater, all'attuazione del nuovo piano e degli aggiornamenti dei piani succitati provvedono i soggetti competenti, in conformità a quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, dall'art. 20-decies del decreto-legge n. 61 del 2023 e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate, fino al termine dello stato di emergenza relativo ai singoli eventi di cui all'articolo 20-bis.

La RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) hanno carattere procedurale e non comportano nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre le previsioni contenute nei commi aggiuntivi introdotti dalla lettera c), sono attuate nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica derivanti dall'estensione del perimetro dell'azione commissariale agli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, come determinate all'articolo 1.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in merito all'estensione del perimetro dell'azione commissariale agli eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 e all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, si rinvia alle osservazioni formulate al precedente articolo 1.

CAPO II

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL'EVOLUZIONE DEL FENOMENO BRADISISMICO IN ATTO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Articolo 11

(*Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei*)

Il comma 1 precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili:

a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro l'8 maggio 2025, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;

b) danneggiati per i quali, alla data dell'8 maggio 2025, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, entro il 7 giugno 2025, l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1.

Il comma 3 sospende nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il comma 4 prevede che la sospensione di cui al comma 3 si applichi anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973 (ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati), e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

Il comma 5 prevede che le disposizioni di cui al comma 3 si applichino anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli

articoli 29 (avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, atti inerenti al recupero di tasse, imposte ecc) e 30 (relativi ai processi di riscossione di somme a qualunque titolo dovute all'INPS) del decreto-legge n. 78 del 2010, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (si tratta degli iscritti all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni), e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 (relativi all'attività di riscossione delle entrate patrimoniali e delle eventuali sanzioni correlate).

Il comma 6 esclude, nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, il rimborso di quanto già versato.

Il comma 7 sospende nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, i termini degli adempimenti, salvo quelli riguardanti gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996, relativi ai rapporti di lavoro (si tratta delle comunicazioni inerenti all'instaurazione, proroga, trasformazione o cessazione di rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente), verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede od operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.

Il comma 8 dispone che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 3, 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2025.

Il comma 9 prevede che si applichi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (che vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta), la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 (ai sensi della quale le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Inoltre l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1). L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il comma 10 estende la disciplina di cui ai commi da 1 a 9 ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 (definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 226 (definizione agevolata delle rateazioni in corso per le comunicazioni di esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni). In particolare, la legge prevede la possibilità di definire in via agevolata i debiti derivanti da queste comunicazioni, offrendo la possibilità di un versamento rateale con interessi di rateazione), della legge n. 197 del 2022, che scadono nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, i termini di versamento delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022 (si tratta delle rate, nel numero massimo di 18, relative alle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, per l'estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022) in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi. I termini degli adempimenti e dei versamenti di cui dall'articolo 3-bis, commi 1 e 2 (relativi alla riammessione alla procedura di definizione agevolata), del decreto-legge n. 202 del 2024, in scadenza nel medesimo periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi.

Il comma 11 sospende per le società e le imprese che, alla data del 13 marzo 2025, avevano la sede legale od operativa od unità locali negli immobili di cui al comma 1, dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Analogia sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il comma 12 sospende dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, aventi ad oggetto abitazioni principale, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

La RT, dopo aver illustrato il contenuto dell'articolo, ribadisce che, ai sensi del comma 8, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. Pertanto, trattandosi di una sospensione infrannuale, alla sospensione dei versamenti disposta dai commi 3, 4 e 5 non si ascrivono effetti in termini di minori entrate tributarie e contributive per il corrente anno. Anche per ciò che concerne la riscossione coattiva, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle entrate-riscossione, si ritiene che la platea di soggetti coinvolti è da considerarsi marginale rispetto all'intera platea dei contribuenti potenzialmente interessati dall'attività di riscossione coattiva. Conseguentemente, la sospensione infrannuale prevista dal comma 5 dell'articolo non risulta idonea a

comportare oneri finanziari, in quanto gli effetti di tale sospensione sono da considerarsi riassorbibili nel corso dell'ultimo trimestre del 2025. Tutti i termini di versamento, infatti, riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (31 agosto 2025), come previsto dal comma 8.

Analogamente, non comporta effetti finanziari in ragione d'anno neppure il differimento di tre mesi (contemplato dal comma 10) dei termini di pagamento delle rate della c.d. “rottamazione-quater” in scadenza nel periodo di sospensione e dei termini per effettuare gli adempimenti relativi alla procedura di riammissione alla stessa “rottamazione-quater” di cui all’articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 202 del 2024 e per pagare la prima o unica rata (scadente il 31 luglio 2025) delle somme dovute ai fini di tale riammissione, atteso che i nuovi termini di versamento ricadranno, in ogni caso, nel 2025.

Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 riguardano rapporti tra privati e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, premesso che sarebbe utile acquisire, a titolo informativo, dati sull’entità delle somme coinvolte dalle molteplici sospensioni di termini previste, si concorda in linea generale con la RT circa l’assenza di effetti finanziari correlati alle sospensioni, atteso che i relativi versamenti dovranno comunque essere effettuati, sulla base delle nuove scadenze previste, nel corso del presente anno.

In relazione al comma 7, nulla viene indicato rispetto alla sospensione dei termini degli adempimenti tributari (diversi dai versamenti) o di quelli verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede od operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili, in scadenza nel periodo dal 31 marzo 2025 al 31 agosto 2025, con esclusione altresì dell’applicazione delle disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi dello stesso comma. Tale assenza di indicazioni riguarda sia la natura e tipologia di tali adempimenti che le loro eventuali implicazioni finanziarie e la data di nuova decorrenza dei termini sospesi. Andrebbero pertanto forniti chiarimenti circa gli eventuali effetti sui saldi delle sospensioni di cui al citato comma.

Articolo 12

(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025)

Il comma 1, al fine di favorire l’immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, istituisce un Fondo sullo stato di previsione della spesa del Ministero

dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. Il predetto contributo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

Il comma 2 applica ai citati contributi la disciplina prevista ai commi 2, 3, 4, 5, e 7 dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, relativa all'evento sismico del 20 maggio 2024 ma da considerarsi come riferita agli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025.

Il comma 3 prevede che i comuni istruiscano le domande e adottino il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo.

Il comma 4 prevede che il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2025, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si precisa che i comuni procedono all'emanazione di delibere di scorimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse.

Il comma 5 prevede l'abrogazione del comma 124 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Tale disposizione prevedeva che a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvedesse ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 118 (processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.

Il comma 6 dispone la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rivenienti ai sensi del comma 5.

La RT evidenzia che alla data del 27 marzo 2025 i nuclei sgomberati erano 198 per un totale di 467 persone. Successivamente agli eventi sismici del 13 e del 15 marzo 2025, sono arrivate 540 richieste di verifica AEDES per edifici; di queste 163 sono state già oggetto di verifica, con esito: 65 agibile, 77 inagibile, 5 ancora senza esito, 16 in attesa dato. La RT precisa che il numero delle verifiche AEDES è relativo agli edifici interi e non alle singole unità immobiliari.

Una parte dei nuclei familiari residenti negli edifici in attesa di verifiche AEDES è già stato sgomberato per effetto delle verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco a seguito degli eventi.

Il numero di nuclei familiari destinatari di contributi CAS a seguito dell'evento sismico del 2024 è risultato pari a 647 per il Comune di Pozzuoli e 9, poi passati a 5, per

il Comune di Bacoli (dati forniti dai Comuni interessati). A seguito dell'evento sismico del maggio 2024 le schede AeDES esitate furono circa 650, con una percentuale di inagibilità di circa il 50% (circa 310 edifici). Il numero di sfollati è risultato pari a circa 1500 persone. La previsione relativa all'esito delle verifiche in atto, in base alle richieste pervenute (circa 550 moduli IPP/Pec) e il residuo derivante dai sopralluoghi speditivi porta ad una stima di circa 350 edifici inagibili a seguito degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025

Il contributo è parametrato ad un costo di intervento per metro quadro di superficie coperta dell'edificio ed è concesso al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammisible una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.

I metri quadri necessari ai fini dell'individuazione della superficie sono calcolati sulla base dei metri quadri di ‘superficie complessiva coperta’, come definita dall’art. 3, lett. ff) dell’Allegato 1 dell’ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, recante il testo unico della ricostruzione privata post-sisma 2016, pubblicata nella Gazz. Uff. 25 gennaio 2023, n. 20 (cfr. articolo 9-novies, comma 2, d.l. n. 76 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2024, richiamato dal comma 2 dell’articolo in esame).

Il contributo sarà pertanto calcolato moltiplicando il valore massimo di riferimento per mq commisurato al relativo esito di agibilità - pari a 450€ per gli edifici con esito di agibilità B o C (danni leggeri) e 1200 €/mq per gli edifici con esito di agibilità E (danni severi), come previsto dall’articolo 9-novies, comma 2, d.l. n. 76 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2024, richiamato dal comma 2 dell’articolo in esame.

Con riferimento alle attività a carico delle Amministrazioni comunali la disposizione non determina nuovi od ulteriori oneri, trattandosi di attività correlate ai compiti istituzionali in materia edilizia, funzionali al rilascio o alla verifica dei titoli edilizi per i relativi interventi di riqualificazione sismica, per cui le attività amministrative aventi ad oggetto la concessione dei contributi in parola sono svolte nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo

edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni (articolo 9-novies, comma 7, d.l. n. 76 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2024, richiamato dal comma 2 dell'articolo in esame).

In particolare, i contributi sono riconosciuti con provvedimento del Comune competente, da assumere entro il termine di sessanta giorni dalla domanda di contributo. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta Comunale adottata, per l'anno 2025, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il Comune procede all'emanazione di delibere di scorriamento della graduatoria per gli anni successivi entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. I tempi di emanazione della delibera comunale (con cui fissare il termine per la presentazione della domanda di contributo) e il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento di contributo sono compatibili con la possibilità di adottare i provvedimenti di concessione del contributo entro il corrente esercizio finanziario.

La disposizione istituisce un Fondo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 50 milioni di euro complessivi, di cui euro 20 milioni nell'anno 2025 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La RT afferma che si tratta di limite di spesa analogo a quello posto dall'articolo 9-novies, n. 76 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2024, relativo alle misure di riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza del sisma del 20 maggio 2024, i cui dati – per edifici interessati e soggetti sgomberati – come sopra osservato, sono raffrontabili a quelli riferibili ai sismi del marzo 2025.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione all'abrogazione dell'articolo 1, comma 124, della medesima legge.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			(milioni di euro)
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
1	Istituzione di un fondo per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025	S	K	20,0	15,0	15,0		20,0	15,0	15,0		20,0	
6	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'art. 1, c. 6, della L. 147/2013	E	EXT	20,0	15,0	15,0							
6	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'art. 1, c. 6, della L. 147/2013	S	K					-20,0	-15,0	-15,0		-20,0	

Al riguardo, pur se l'onere appare configurarsi come limite di spesa, andrebbe chiarito se l'attribuzione di un contributo calcolato moltiplicando il valore massimo di riferimento per mq commisurato al relativo esito di agibilità - pari a 450€ per gli edifici con esito di agibilità B o C (danni leggeri) e 1200 €/mq per gli edifici con esito di agibilità E (danni severi) - si presti ad essere ricompreso entro un determinato limite di spesa, così come configurato dalla norma. A tal fine, si segnala che la RT si limita a riferire circa il numero delle richieste di verifica di agibilità (550) e la stima degli edifici inagibili (350), senza indicare però l'entità dei danni e la superficie degli edifici, utile al fine di determinare l'entità del contributo. Sul punto si evidenzia che la semplice ripartizione dell'autorizzazione di spesa per il numero delle richieste di verifica di agibilità indicate dalla RT fornisce un contributo per richiesta di circa 90.000 euro, mentre commisurando il contributo all'esito di agibilità più grave (1.200 euro a mq) e quindi all'esito più prudentiale, rapportato alla stima degli edifici inagibili, si avrebbe una copertura contributiva per edificio inagibile di circa 119 mq.

In merito alle attività che sono chiamate a svolgere le amministrazioni comunali, pur condividendo che si tratta di ordinarie attività istituzionali in materia edilizia, si osserva che queste assumono comunque carattere straordinario e devono essere svolte entro sessanta giorni. Ciò premesso, andrebbe assicurato che tali attività, pur rientrando nei compiti istituzionali, possano effettivamente essere svolte nei termini previsti.

Per i profili di copertura, si segnala che il comma 124 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ora abrogato dal comma 5, prevedeva che a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvedesse ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la

prosecuzione degli interventi di cui al comma 118 dell'articolo 1 della medesima legge n. 147 del 2013 che, a sua volta, prevedeva che il Presidente della regione Sardegna, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, predisponesse con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013. Il comma 6 della presente disposizione utilizza tali risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, a titolo di copertura degli oneri recati dal presente articolo, lasciando presupporre che nessun vincolo giuridico sia stato costituito sulle predette risorse e le stesse siano dunque libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e il loro utilizzo non pregiudichi la finalizzazione già prevista a legislazione vigente ovvero contribuire a finanziare il piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013. Sul punto sarebbe utile acquisire gli opportuni chiarimenti da parte del Governo.

Articolo 13 **(*Contributi per l'autonomia sistemazione*)**

La norma modifica l'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 76 del 2024 al fine di fissare il contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità anche in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 30 aprile 2025, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. Il contributo è fissato nella misura, rispettivamente, di € 400,00 per i nuclei monofamiliari, in € 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, in € 700,00 per quelli composti da tre persone, in € 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

Il contributo è erogato a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi riferiti ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2026 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

Di conseguenza, viene integrato il comma 4 dell'articolo 9-sexies al fine di tener conto dell'onere derivante per l'anno 2026 dalla concessione del contributo di autonoma sistemazione e determinato, come limite massimo di spesa in 2.400.000 euro, al quale si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La RT ribadisce che la norma, novellando l'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, riconosce un contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità anche in

esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 10 aprile 2025, delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025.

Il contributo è fissato nella misura, rispettivamente, di € 400,00 per i nuclei monofamiliari, di € 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di € 700,00 per quelli composti da tre persone, di € 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

Utilizzando il valore medio giornaliero pro capite registrato in occasione del sisma centro-Italia (10,00 €), il fabbisogno massimo complessivo è stimato dalla RT in 300,00 €/mese per persona.

Alla data del 27 marzo 2025 i nuclei sgomberati erano 198 per un totale di 467 persone; sulla base dei dati attualmente disponibili relativi alle verifiche AEDES in corso, la RT stima che si arrivi ad un interessamento di circa 600 persone.

In ogni caso, computando prudenzialmente un numero maggiore di persone, dall'attuazione del presente articolo discendono maggiori oneri per il 2025 e il 2026 quantificati cautelativamente in 4,4 milioni di euro, di cui 2 milioni per l'anno 2025 e 2,4 milioni per l'anno 2026.

L'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 ha già stanziato euro 3.453.000 per l'anno 2024 e euro 6.906.000 per l'anno 2025 ai fini del pagamento del CAS in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024.

Le risorse residue già trasferite per il 2024 sulla contabilità speciale n.6471, aperta presso la Tesoreria dello stato ai sensi del decreto-legge n. 76 del 2024, intestata al Direttore Generale dei Lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania, alla data del 18 aprile 2025 sono pari a € 1.564.579,03; è inoltre previsto un ulteriore stanziamento per il 2025, pari a € 6.906.000,00. La somma assegnata, in via previsionale, per la copertura delle spese del CAS per il 2024 e il 2025, a favore dei Comuni di Bacoli e Pozzuoli è stata pari a € 2.346.500,00.

Tenuto conto della stima previsionale per la copertura delle spese del CAS per l'anno 2025, le somme disponibili sulla contabilità speciale intestata alla Regione Campania, alla data del 18 aprile 2025 pari a euro 1.564.579,03, oltre l'ulteriore stanziamento per il 2025, pari a euro 6.906.000,00, sono pertanto ritenute sufficienti per coprire, per lo stesso anno 2025 (oggetto di autorizzazione di spesa ex articolo 9-sexies del decreto-legge n. 76 del 2024), sia i fabbisogni della popolazione interessata dagli eventi del maggio 2024 che quella interessata dai sismi di marzo 2025.

Per l'anno 2026, in quanto non previsto dal testo previgente dell'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, occorre invece provvedere alla copertura dei relativi oneri finanziari con una nuova autorizzazione di spesa.

Pertanto, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, riferiti all'anno 2026, pari a 2,4 milioni di euro, è possibile provvedere a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, in relazione al valore medio mensile *pro capite* di contributo stimato dalla RT, si segnala che esso essendo una media differisce in misura maggiore o minore rispetto a quanto considerato in norma in base alla composizione del nucleo familiare. Anche se la stima appare prudentiale, sarebbe utile, se possibile, un approfondimento sulla composizione della platea. Dai dati desunti dalla RT si evince che la quantificazione del contributo annuo, sulla base del valore medio mensile *pro capite* del contributo, è stata effettuata prendendo in considerazione una platea di circa 666 persone per il 2026.

Comunque, considerando le informazioni fornite dalla RT sembra che le risorse previste per finanziare il CAS per gli eventi sismici verificatisi nel 2024 siano superiori rispetto alle effettive esigenze e tali da consentire per il 2025 il finanziamento del contributo per le nuove esigenze conseguente ai nuovi sismi verificatisi nel 2025. A tal fine, pur se la quantificazione appare prudentiale, in base agli importi dei contributi e al profilo temporale degli oneri, sarebbe comunque utile fornire maggiori elementi di dettaglio. Occorre peraltro evidenziare che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e gli importi sono indicati in norma come misura massima, potendo quindi all'occorrenza essere rimodulati.

Per i profili di copertura, si osserva che il Fondo per le emergenze nazionali è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, e viene finanziato attraverso il trasferimento delle risorse iscritte sul capitolo 7441 dello stato di previsione del MEF, pari a 935 milioni di euro per il 2025 e a 633 milioni per il 2026. Alla luce delle conferme circa la disponibilità di risorse per far fronte agli oneri in esame, obiettivamente esigui rispetto agli stanziamenti, non ci sono osservazioni. L'assenza di effetti sui saldi appare riconducibile alla già avvenuta contabilizzazione degli stessi all'atto del trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 14

(*Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*)

Il comma 1 incrementa il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Tali risorse sono finalizzate all'incremento della quota delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 come

determinata dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 77 del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

Il comma 2 abroga i commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel dettaglio, il comma 120 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 prevedeva l'assegnazione di:

- 50 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- 50 milioni di euro, per l'anno 2014, ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dal 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tali risorse erano state assegnate a valere sulla quota nazionale delle risorse del FSC, programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, eventualmente resesi disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti.

Per le medesime finalità il comma 121 stabiliva altresì l'assegnazione di ulteriori 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante delibera del CIPE, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del FSC.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento della quota FSC di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, individuandola nelle risorse iscritte in conto residui nel FSC, periodo di programmazione 2014-2020, in conseguenza delle abrogazioni disposte dal comma 2.

La RT afferma che la norma incrementa nella misura di 200 milioni di euro, le risorse disponibili per la sottoscrizione dell'accordo di coesione, a cura del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. A tali fini, sono utilizzate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, iscritte in conto residui, rinvenienti dall'abrogazione dei commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

In particolare, tali risorse rinvenienti, pari a 200 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il successivo incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera n. 77 del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				(milioni di euro)			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art. 1, c. 177, della L. 178/2020 - Quota Stato - parte relativa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare	S	K	200,0				200,0				200,0							
3	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'art. 1, c. 6, della L. 147/2013	E	EXT	200,0															
3	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'art. 1, c. 6, della L. 147/2013	S	K					-200,0				-200,0							

Al riguardo, per i profili di quantificazione dell'onere, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento.

Per i profili di copertura finanziaria, si segnala che i commi 120 e 121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ora abrogati dalla presente norma, prevedevano l'assegnazione di:

- 50 milioni di euro al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- 50 milioni di euro, per l'anno 2014, ad interventi in conto capitale nei territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dal 2009, individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, mediante delibera del CIPE, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del FSC.

Il comma 3 della presente disposizione utilizza tali risorse iscritte in conto residui nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, a titolo di copertura degli oneri recati dall'incremento del FSC, periodo di programmazione 2021-2027, lasciando presupporre che nessun vincolo giuridico sia stato costituito sulle predette risorse e che le stesse siano dunque libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e il loro utilizzo non pregiudichi le finalizzazioni già prevista a legislazione

vigente. Sul punto, al fine di appurare la effettiva disponibilità di tali risorse e in assenza di chiarimenti da parte della RT, sarebbe utile acquisire le necessarie informazioni da parte del Governo.

Articolo 15

(Rendicontazione e revoca dei finanziamenti per verifiche di vulnerabilità sismica)

Il comma 1 prevede che i Comuni, per il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici che, a decorrere dall'anno 2018, hanno sottoscritto o sottoscrivono convenzioni di finanziamento con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rendicontano le relative attività ai fini dell'erogazione del finanziamento richiesto entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto del citato termine perentorio comporta la revoca del finanziamento stesso. I termini per la rendicontazione delle attività indicati nelle convenzioni di finanziamento sottoscritte sono sostituiti dal termine quadrimestrale di cui al primo periodo.

Il comma 2 prevede che la revoca di cui al comma 1 non comporta la restituzione delle somme già erogate per attività di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici già realizzate.

La RT afferma che il comma 1 introduce un apposito termine perentorio, a fronte di un quadro regolatorio di riferimento connotato dalla mancata previsione di specifici termini di rendicontazione, con la conseguenza che la disciplina così introdotta si connota per una finalità acceleratoria. Le somme oggetto della disposizione pari a euro 78.811.647,32 sono già state impegnate sul capitolo 912 (“Verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici situati nei comuni delle zone a rischio sismico 1 e relativi progetti di adeguamento”) iscritto nel Centro di responsabilità 2 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sul quale risultano pagamenti per euro 24.413.805,48 (si segnala altresì che nell'attuazione degli interventi si generano economie che quindi riducono l'effettiva spesa rispetto agli impegni). Tale comma intende, dunque, da un lato consentire agli Enti di provvedere alla rendicontazione delle attività anche laddove i relativi termini fissati nella convenzione di finanziamento dovessero risultare spirati, e, dall'altro, fissare un termine perentorio per lo svolgimento di dette attività con finalità acceleratorie.

Il comma 2 intende dettare una disciplina specifica per gli Enti ammessi a finanziamento tanto delle verifiche di vulnerabilità quanto delle progettazioni. In tale caso, si chiarisce che l'eventuale applicazione della revoca del finanziamento della progettazione non comporta la restituzione di quanto già erogato dal Dipartimento Casa Italia in relazione alle verifiche di vulnerabilità effettivamente espletate e rendicontate.

Per la RT, le disposizioni limitandosi ad assegnare un termine perentorio per la rendicontazione di interventi e la revoca dei finanziamenti concessi in caso di sua inottemperanza e facendo salve le erogazioni per verifiche di vulnerabilità già realizzate, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che la norma introduce un termine perentorio per la rendicontazione di interventi oggetto di finanziamenti già concessi, così come confermato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr. 2025

[Nota di lettura n. 239](#)

A.S. 1433: "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"

" [Documentazione di finanza pubblica n. 15/1](#)

Documento di finanza pubblica 2025 - **Doc. CCXL, n. 1**

" [Documentazione di finanza pubblica n. 15/2](#)

Documento di finanza pubblica 2025 - **Doc. CCXL, n. 1**

" [Nota di lettura n. 240](#)

A.S. 1445: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026"

" [Nota di lettura n. 241](#)

A.S. 1463: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" [Nota di lettura n. 242](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie (**Atto del Governo n. 262**)

" [Nota di lettura n. 243](#)

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (**Atto del Governo n. 263**)

Mag. 2025

[Nota di lettura n. 244](#)

A.S. 1468: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" [Nota di lettura n. 245](#)

A.S. 1466: "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice"

" [Nota di lettura n. 246](#)

A.S. 1482: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" [Nota di lettura n. 247](#)

A.S. 1467: "Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025"

" [Nota di lettura n. 248](#)

A.S. 1485: "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale"

" [Nota di lettura n. 249](#)

A.S. 1493: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare" (Approvato dalla Camera dei deputati)